

Comune di Pontenure
P.S.C.
piano strutturale comunale

NORME DI ATTUAZIONE

elaborato **PSC N**
settembre 2017

INDICE

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI	4
CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNALE	4
ART.1 – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	4
ART.2 – FINALITÀ ED ELABORATI DEL PSC	4
ART.3 – EFFICACIA DELLE PREVISIONI, SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE	6
ART.4 – CARTA UNICA DEL TERRITORIO E TAVOLA DEI VINCOLI.....	6
ART.5 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E ADEGUAMENTO DEL PSC A DISPOSIZIONI COGENTI	7
ART.6 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.....	7
1. Perequazione urbanistica	7
2. Edilizia residenziale sociale	7
TITOLO II – ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO	8
CAPO I – MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8
ART.7 – PARTIZIONE DEL TERRITORIO.....	8
1. Territorio urbanizzato.....	8
2. Territorio urbanizzabile	8
3. Territorio rurale.....	8
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI	9
ART.8 – CATEGORIE DI DESTINAZIONI D'USO.....	9
CAPO III – ASSETTO TERRITORIALE.....	9
ART.9 – CENTRI STORICI.....	9
1. Centro storico del capoluogo	10
2. Complessi edilizi di rilevante interesse storico	10
ART.10 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI.....	11
1. Zone di vecchia formazione.....	11
2. Zone residenziali di completamento	11
3. Zone residenziali di completamento in Piani urbanistici attuativi	12
4. Sistema dei servizi consolidati	12
5. Complessi agricoli interni agli abitati	12
6. Aree pertinenziali di insediamenti residenziali.....	12
ART.11 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	12
1. Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili	12
ART.12 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	13
1. Zone di completamento per attività produttive	14
2. Zone di completamento per attività produttive in Piani urbanistici attuativi	14
3. Estese pertinenze di attività produttive e terziarie	14
4. Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali	14
5. Impianti per la distribuzione del carburante.....	15
6. Esercizi commerciali.....	15
ART.13 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO RURALE	17
ART.14 – AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA.....	18
ART.15 – AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE.....	18
ART.16 – AMBITI AGRICOLI PERIURBANI	19

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ	19
ART.17 – RETE STRADALE	19
ART.18 – INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	20
CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI	21
ART.19 – DOTAZIONI TERRITORIALI.....	21
ART.20 – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	22
ART.21 – ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI.....	23
ART.22 – STANDARDS URBANISTICI PER AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI	23
ART.23 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI.....	25
ART.24 – RETE ECOLOGICA.....	26
TITOLO III – ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI	28
CAPO I – VINCOLI E RISPETTI	28
ART.25 – FASCE DI RISPETTO A INFRASTRUTTURE	28
1. Zone di rispetto stradale	28
2. Zone di rispetto ferroviario	29
3. Zone di rispetto agli elettrodotti.....	29
4. Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni	30
5. Zone di rispetto a gasdotti e oleodotti	30
6. Zone di rispetto a depuratori.....	30
7. Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica	31
ART.26 – ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE	31
CAPO II – TUTELE PAESAGGISTICO–AMBIENTALI	31
ART.27 – AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.....	31
ART.28 – UNITÀ DI PAESAGGIO	32
ART.29 – ASSETTO VEGETAZIONALE.....	33
1. Formazioni boschive.....	33
2. Formazioni lineari.....	33
ART.30 – CORSI D'ACQUA	33
1. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	34
2. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	34
3. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale	35
4. Fascia di integrazione del reticolo idrografico minore.....	35
ART.31 – ZONE DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA, A RISCHIO AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA.....	35
1. Zone tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	35
2. Zone di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili	36
3. Divieti di spandimento di liquami zootecnici	36
4. Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti.....	37
5. Riduzione dell'inquinamento atmosferico.....	37
ART.32 – PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO.....	37
ART.33 – PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO.....	38
ART.34 – PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	39
CAPO III – TUTELE STORICO–CULTURALI E ARCHEOLOGICHE	39
ART.35 – BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	39
ART.36 – AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	39

1.	Siti di rinvenimenti archeologici.....	39
2.	Assi principali della struttura centuriata.....	40
ART.37 – INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E TESTIMONIALE		40
1.	Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale	40
2.	Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale	40
3.	Aree pertinenziali e arredi paesaggistici	41
ART.38 – VIABILITÀ STORICA		42
ALLEGATO 1 – SCHEDE D’AMBITO.....		43
AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI.....		43
	Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili	43
	Ambiti prioritari per l’ampliamento dei servizi pubblici	45
AMBITI DESTINATI A NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI POLIFUNZIONALI.....		46
ALLEGATO 2 – SCHEDE DEI VINCOLI.....		50
1.	Vincoli culturali e paesistici D.Lgs 42/2004	50
2.	Aspetti antropici e infrastrutturali.....	53
3.	Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo.....	60

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNALE

ART.1 – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

La pianificazione comunale è esercitata, conformemente alla L.R. n.20/2000 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso

- il **Piano strutturale comunale (PSC)** che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio
- il **Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)** che contiene la disciplina delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, nonché le norme regolamentari dell'attività costruttiva e gli indirizzi per la tutela degli elementi architettonici ed urbanistici e per l'attrezzamento degli spazi caratterizzanti l'ambiente urbano
- il **Piano operativo comunale (POC)** che localizza e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio nell'arco temporale quinquennale nei casi specificatamente definiti nell'art.30 della LR n.20/2000; trascorso tale periodo cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, come disciplinato dall'art.30 della L.R. n.20/2000 come modificata dalla L.R. n.6/2009. In particolare per gli ambiti di trasformazione urbanistica specificatamente individuati dal PSC, il Piano operativo indica
 - la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi
 - le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione
 - i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento
 - l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti
 - la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica
 - la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Sono elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione comunale

- il **Quadro conoscitivo**, che rappresenta e valuta organicamente lo stato del territorio e dei suoi processi evolutivi
- la **Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)** che evidenzia i potenziali impatti delle scelte di pianificazione, le misure idonee alla loro mitigazione e le indicazioni per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni; la Valutazione allegata al PSC costituisce riferimento per l'elaborazione del POC e dei Piani urbanistici attuativi.

L'Amministrazione Comunale promuove la diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sullo stato del proprio territorio presso tutti i cittadini e le associazioni che rappresentano espressioni della cultura e dell'economia locale, con provvedimenti che favoriscano e agevolino la consultazione del Quadro Conoscitivo anche attraverso procedure informatiche.

ART.2 – FINALITÀ ED ELABORATI DEL PSC

Il PSC estende le sue azioni all'intero territorio comunale, conformandosi e uniformandosi agli obiettivi generali dell'art.2 della L.R. n.20/2000 ed ai contenuti dei piani territoriali sovraordinati.

Il PSC del Comune di Pontenure formula previsioni di sviluppo ed evoluzione del sistema insediativo per un arco temporale di anni venti (20) dalla data di approvazione dello stesso.

Più in particolare il PSC

- valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità
- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili
- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione
- classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale
- individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. n.20/2000 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE.

Il PSC si compone dei seguenti elaborati di progetto

fascicolo PSC R	<i>Relazione</i>
fascicolo PSC N	<i>Norme di attuazione</i>
tavola PSC 1	cartografia in scala 1:10.000 denominata " <i>Aspetti strutturanti il territorio</i> "
tavole PSC 1a1/1a2	cartografie in scala 1:5.000/1:2.000 denominate " <i>Aspetti strutturanti il territorio – Estratti</i> "
tavola PSC 2	cartografia in scala 1:10.000 denominata " <i>Aspetti condizionanti le trasformazioni – Vincoli e rispetti</i> "
tavola PSC 3	cartografia in scala 1:10.000 denominata " <i>Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali</i> "
tavola PSC 4	cartografia in scala 1:10.000 denominata " <i>Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche</i> "
tavole PSC 4a1/4a2	cartografie in scala 1:2.000/1:2.700 denominate " <i>Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche – Estratti</i> "
tavola PSC 5	cartografia in scala 1:10.000 denominata " <i>Schema di assetto territoriale</i> "

Le cartografie di progetto del PSC sono redatte su Carta Tecnica Regionale; al fine dell'esatta individuazione delle aree interessate dalle previsioni e dai vincoli di PSC, come pure per gli ambiti per i quali il PSC prevede specificatamente siano disciplinati dal RUE o dal POC, l'individuazione delle reali superfici di intervento fondiariae o territoriali potranno riferirsi ad intere particelle catastali di proprietà nei casi in cui si riscontrino lievi differenze tra i limiti rilevati nelle cartografie CTR e le mappe catastali.

Quadro conoscitivo composto da:

Elaborati costituenti il Quadro Conoscitivo	<i>fascicolo</i>
A Sistema economico e sociale	<i>fascicolo QC-A1</i>
B Sistema naturale e ambientale	<i>fascicolo QC-B1 e cartografia QC-B2</i>
Ambito geologico	<i>fascicolo Relazione geologica generale e n.8 cartografie QC01/QC08</i>
C Sistema territoriale	<i>fascicoli QC-C1 e QC-C3/QC-C5 e n.8 cartografie QC-C2 e QC-C6/QC-C9e</i>
D Sistema della pianificazione	<i>fascicolo QC-D1 e n.2 cartografie QC-D4/QC-D5</i>

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) riferita a:

Rapporto ambientale *fascicolo VALSAT*

È inoltre stato predisposto l'aggiornamento della tav.2 "*Estratti degli abitati*" della Zonizzazione acustica del territorio comunale alle previsioni del PSC.

ART.3 – EFFICACIA DELLE PREVISIONI, SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE

Le previsioni del PSC relative all'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo esistente ed alle opportunità di sviluppo previste per lo stesso, non attribuiscono o conferiscono diritti edificatori; pertanto hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione di vincoli e condizioni inerenti alle qualità intrinseche del bene, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.20/2000 e del comma 3 dell'art.28 della L.R. n.20/2000 come sostituito dalla L.R. n.6/2009.

Le previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica si articolano

- in *indirizzi*, che fissano gli obiettivi per la predisposizione dei Piani settoriali del medesimo livello di pianificazione e di quelli subordinati
- in *direttive*, riferite alle disposizioni da osservare nell'elaborazione dei Piani settoriali del medesimo livello pianificatorio e di quelli subordinati
- in *prescrizioni*, relative alle disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e trovano piena e immediata applicazione da parte dei soggetti pubblici e privati, prevalendo sulle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi attuativi.

Dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e fino all'emanazione dell'atto di approvazione, l'Amministrazione pubblica sospende ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione e all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano adottato.

In ogni caso le sospensioni non potranno avere durata superiore a 5 anni, salvo diversa previsione di legge.

In fase di elaborazione di POC le nuove previsioni insediative del PSC che, secondo i disposti dell'art.28 della LR n.20/2000 costituiscono riferimento di massima, potranno essere puntualmente ridefinite per il territorio urbanizzabile, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC.

ART.4 – CARTA UNICA DEL TERRITORIO E TAVOLA DEI VINCOLI

Nelle seguenti cartografie di progetto del PSC

- PSC2 denominata "*Aspetti condizionanti le trasformazioni – Vincoli e rispetti*"
- PSC3 denominata "*Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali*"
- PSC4 denominata "*Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche*"
- PSC4a denominata "*Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche – Estratti*"

sono rappresentati i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, con la finalità di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio. Sono inoltre accluse alle presenti norme (Allegato 2) le "Schede dei vincoli" con la descrizione sintetica della tipologia di vincolo e degli essenziali obiettivi ed effetti.

La rappresentazione dei vincoli e delle prescrizioni precedentemente esposti sarà successivamente adeguata, secondo le procedure di legge, agli standards regionali che saranno stabiliti nell' apposito atto di indirizzo previsto dall'art.51 della L.R. n.15/2013.

ART.5 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E ADEGUAMENTO DEL PSC A DISPOSIZIONI COGENTI

Il Quadro conoscitivo è predisposto secondo i contenuti e le indicazioni dell'art.4 della LR n.20/2000; l'Amministrazione Comunale provvede al periodico aggiornamento degli elaborati del Quadro Conoscitivo sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese disponibili da altri enti, con le specifiche procedure di approvazione dettate dagli artt.32 o 32bis della LR n.20/2000.

Le varianti specifiche o tematiche al PSC ricadenti nei casi previsti al comma 1 dell'art.32 bis della LR n.20/2000 sono approvate con le procedure semplificate previste dall'art.32 medesimo.

ART.6 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

1. Perequazione urbanistica

Gli ambiti destinati a nuovi insediamenti o alla riqualificazione urbanistica sono assoggettati alla perequazione urbanistica, ovvero all'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica nonché degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Il POC e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Il RUE stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

2. Edilizia residenziale sociale

Il dimensionamento dell'offerta abitativa si attua sia con l'attribuzione di diritti edificatori privati che con la destinazione di diritti edificatori per finalità pubbliche con particolare riferimento alla realizzazione di edilizia residenziale sociale.

Ai sensi degli artt.A-6bis e A-6ter degli Allegati alla LR 20/2000 e succ. mod. e integr., i successivi POC dovranno valutare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale per il loro periodo di validità, anche con l'approfondimento delle analisi contenute nel QC e nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti articoli della legge regionale, con la finalità di definire la domanda di ERS e le modalità per il suo soddisfacimento sulla base di dati attualizzati.

TITOLO II – ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

CAPO I – MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ART.7 – PARTIZIONE DEL TERRITORIO

La partizione è indicata nella tavola PSC1; il piano strutturale ripartisce il territorio in

1. Territorio urbanizzato

Il territorio urbanizzato è riferito ai *Centri storici* e agli *Ambiti urbani consolidati*, oltre agli *Ambiti specializzati per attività produttive* esistenti nei centri abitati.

Nel territorio urbanizzato il PSC persegue i seguenti obiettivi:

- la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale con particolare riguardo agli insediamenti ricadenti nei centri storici
- il mantenimento, la qualificazione e l'incremento della rete dei servizi oltre ad un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e attività economiche e sociali compatibili negli ambiti urbani consolidati
- la riqualificazione funzionale finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano degli ambiti da riqualificare
- la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale e interventi di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici negli ambiti specializzati per attività produttive.

2. Territorio urbanizzabile

Il territorio urbanizzabile è riferito agli *Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili*, agli *Ambiti prioritari per l'ampliamento dei servizi pubblici* e agli *Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali*.

Il territorio urbanizzabile è individuato prioritariamente nelle aree limitrofe agli abitati esistenti, anche al fine di concorrere alla riqualificazione degli stessi, nell'ipotesi di evoluzione del sistema insediativo per un arco temporale di anni venti.

Il PSC stabilisce per queste zone una disciplina generale che verrà definita e disciplinata dal POC per gli insediamenti da attuare nell'arco temporale di attuazione dello stesso, compatibilmente con le condizioni e i limiti fissati dal PSC.

3. Territorio rurale

Il territorio rurale è riferito alle rimanenti parti del territorio comunale, non già ricadenti nel territorio urbanizzato e urbanizzabile, e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a favorire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

Nel territorio rurale il PSC persegue gli obiettivi:

- di sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale
- di preservazione dei suoli ad elevata vocazione agricola
- del mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari

- del mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura
- di tutela e valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo e di promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali
- di incentivazione della fruizione turistica e di attività ricreative e sportive all'aria aperta, compatibili con le tutele paesaggistiche, anche promuovendo la complementarità tra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici
- della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e della salvaguardia della sicurezza del territorio e delle risorse naturali e ambientali
- della valorizzazione e salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale
- di salvaguardia dell'efficienza della rete ecologica nell'ambiente rurale e del miglioramento della biodiversità
- di valorizzazione dello spazio rurale per il riequilibrio ambientale e la mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Il PSC favorisce e promuove gli interventi di recupero edilizio e di rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale con particolare riferimento al recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, sia in funzione delle esigenze delle attività agricole e di attività complementari quali l'agriturismo, che per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive, ricreative purché compatibili con la conservazioni degli elementi che connotano il valore storico-culturale degli edifici.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI

ART.8 – CATEGORIE DI DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso degli immobili si articolano nelle seguenti categorie:

- A – Funzioni abitative
- B – Funzioni terziarie
- C – Funzioni di servizio pubbliche o di interesse pubblico
- D – Funzioni ricettive
- E – Funzioni produttive
- F – Funzioni agricole

Il RUE articola le funzioni insediabili in sottocategorie, al fine della definizione dell'assetto fisico e funzionale delle diverse zone, con riguardo alle diverse destinazioni in essere ed alle opportunità di sviluppo previste e per migliorarne la funzionalità complessiva.

CAPO III – ASSETTO TERRITORIALE

ART.9 – CENTRI STORICI

Sono costituiti da tessuti edilizi di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi formativi; sono equiparati ai centri

storici, i complessi edilizi di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.

Per essi il PSC persegue l'obiettivo di tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale, di recupero e riqualificazione delle aree libere, nonché di sviluppo delle potenzialità socio-economiche e di eliminazione dei fattori di degrado presenti, come richiamato dalle disposizioni degli artt.24 e 25 del PTC.

Questi insediamenti sono destinati alla residenza, ai servizi ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, di servizio e ricettive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti A, B, C e D; in essi potranno comunque transitoriamente mantenersi le funzioni agricole già insediate. In ogni caso gli immobili e le aree libere dovranno essere adibiti ad usi conformi al loro carattere storico, così da non pregiudicarne la conservazione e l'integrità.

Gli interventi dovranno garantire la conservazione degli elementi di interesse storico-testimoniale; in ogni caso dovranno essere salvaguardati quegli elementi di specifico pregio che concorrono alla definizione del valore storico-testimoniale sotto il profilo della qualità formale, compositiva e distributiva del singolo manufatto edilizio nonché del suo rapporto con l'intorno, quali elementi tipici di arredo delle facciate e delle coperture, caratteristici elementi compositivi o tipologici, particolari schemi di occupazione planivolumetrica dell'intero insediamento con riguardo alle aree libere significative.

Le unità minime di intervento previste dalla disciplina particolareggiata si riferiscono alle singole unità edilizie, ovvero alle singole particelle catastali, e le opere per esse autorizzabili devono comunque conformarsi ed uniformarsi ai più vasti complessi tipologici, nel caso in cui esse costituiscano una parte limitata di questi stessi, e comunque all'ambiente circostante, negli altri casi ed in ogni caso il progetto di recupero dovrà essere corredato di studi preliminari che evidenzino gli elementi costitutivi delle tipologie, le parti conservate e le eventuali contaminazioni evolutive nonché la qualità degli spazi liberi pertinentiali corredandoli alla funzionalità complessiva delle tipologie edilizie.

L'intervento edilizio sugli immobili è in ogni caso subordinato alla specificazione delle opere da realizzarsi sulle aree di pertinenza, di pregio o meno, al fine della miglior conservazione dell'unitarietà del complesso insediativo.

Fermo restando il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste per i "*Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio*", gli immobili non assoggettati alle predette misure, sono sottoposti alla disciplina particolareggiata degli interventi edilizi specificata nelle cartografie di PSC con riferimento alle modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi liberi.

La disciplina particolareggiata dei centri storici, come specificata nelle tav.PSC-1a1/1a2, è articolata in

1. Centro storico del capoluogo

La tutela dei complessi edilizi e degli spazi liberi ricadenti nel centro storico si esplica mediante

- la conservazione dei complessi emergenti della parrocchiale di San Pietro Apostolo e di villa Raggio sottoposti alle misure di protezione previste per i "Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- la disciplina dettata dal Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica vigente, per gli interventi di conservazione, recupero e trasformazione delle unità edilizie presenti in esso

2. Complessi edilizi di rilevante interesse storico

La disciplina particolareggiata, in relazione alle caratteristiche delle singole unità edilizie, si attua con la seguente specificazione delle categorie di intervento:

- edifici di interesse storico-artistico: interventi di Restauro scientifico (art.11 lett. c RUE)

- edifici di valore storico: interventi di Restauro e risanamento conservativo (art.11 lett. d RUE)
- edifici di valore ambientale: interventi di Ristrutturazione edilizia (art.11 lett. f RUE; per questi interventi non è per essi ammessa la modifica della sagoma)
- aree pertinenziali di interesse testimoniale: interventi di conservazione e riqualificazione dettati nel successivo art.37 "Aree pertinenziali e arredi paesaggistici".

ART.10 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI

Gli ambiti urbani consolidati, individuati nella tav.PSC-1a, si riferiscono alle parti del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi rilevanti di riqualificazione.

Gli ambiti consolidati sono costituiti

- da zone di vecchia formazione, riferite al tessuto edilizio minore di provenienza storica profondamente ristrutturato e rifunzionalizzato
- da zone residenziali di saturazione, realizzate prevalentemente dalla seconda metà del novecento
- da insediamenti residenziali realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione
- dalla rete delle attrezzature e degli spazi collettivi di più recente attrezzamento
- da complessi edilizi di origine rurale
- da aree pertinenziali di insediamenti residenziali.

In questi ambiti la pianificazione comunale persegue l'obiettivo del mantenimento, della qualificazione e, ove necessario, dell'incremento della rete dei servizi e di un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili; la pianificazione è indirizzata inoltre al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, in particolare nelle porzioni dove essa è condizionata dalla presenza di traffico di attraversamento o dalla vicinanza di impianti produttivi ed alla qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti.

Per le zone abitative vanno previste apposite cortine alberate con il fine di mitigare le fonti di disagio prodotte da eventuali infrastrutture ed insediamenti limitrofi quali ferrovie, importanti assi stradali, attività industriali; negli insediamenti produttivi confinanti con abitazioni vanno realizzate le più idonee barriere filtro per l'abbattimento dei disagi derivanti da rumori, fumi, polveri, ecc.

Il RUE specifica la disciplina generale per le attività di trasformazione consentite in questi ambiti.

Questi ambiti sono riferibili a

1. Zone di vecchia formazione

Le zone di vecchia formazione sono riferite al tessuto edilizio minore di provenienza storica profondamente ristrutturato e rifunzionalizzato nell'ultimo secolo.

Questi insediamenti sono destinati alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale; potranno comunque transitoriamente mantenersi altre funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione.

2. Zone residenziali di completamento

Le zone di saturazione residenziale sono riferite agli insediamenti media densità edilizia realizzati dalla seconda metà del novecento.

Queste zone sono destinate alla residenza e alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e, limitatamente ai centri frazionali è inoltre consentito l'insediamento delle attività di carattere tecnico-distributivo.

3. Zone residenziali di completamento in Piani urbanistici attuativi

Sono riferite ad insediamenti prevalentemente residenziali realizzati negli ultimi decenni, o in via di attuazione, con piani di urbanizzazione preventivi approvati, con previsione di attrezzamento di completa ed idonea dotazione di opere di urbanizzazione.

4. Sistema dei servizi consolidati

Si riferisce al complesso delle attrezzature e degli spazi collettivi pubblici esistenti internamente al territorio urbanizzato.

Le cartografie di Piano specificano le diverse tipologie dei servizi.

5. Complessi agricoli interni agli abitati

Questi insediamenti sono prevalentemente costituiti da aziende rurali in attività o in via di dismissione ed incompatibili, per collocazione, con il tessuto urbano circostante; per essi è prevista la rifunzionalizzazione con interventi che, salvaguardando le tipicità dell'impianto originario nel caso in cui rivesta interesse storico-testimoniale, destinino le volumetrie ad altre funzioni compatibili.

I complessi possono essere destinati alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale; potranno comunque transitoriamente mantenersi le funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione.

6. Aree pertinenziali di insediamenti residenziali

Sono riferite a superfici pertinenziali ed in esse sono consentiti interventi di attrezzamento conformemente al carattere residenziale delle zone.

ART.11 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

1. Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili

Gli ambiti di ampliamento degli abitati per nuovi insediamenti dovranno essere caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenze e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con esse compatibili; essi si riferiscono sia ad aree di nuova infrastrutturazione che a rilevanti interventi di sostituzione di parti dell'agglomerato urbano. Il PSC indica per ciascuno di essi, nelle specifiche Schede d'ambito allegate alle presenti norme, la disciplina generale per la loro attuazione, regolamentando la capacità insediativa minima e massima delle funzioni ammesse, le prestazioni di qualità urbana attese e le dotazioni territoriali richieste, anche al fine del perseguimento tra le diverse proprietà sia della perequazione dei diritti edificatori che degli oneri per impianti, opere e spazi attrezzati.

Gli interventi di modifica degli assetti strutturali di questi territori dovranno porre particolare attenzione alla manutenzione ed al potenziamento della rete scolante per assicurare il normale deflusso delle acque meteoriche, oltre alla messa in atto di interventi finalizzati al mantenimento dell'invarianza idraulica del territorio in seguito alle nuove urbanizzazioni.

Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d'acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell'intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescriversi sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente.

L'individuazione grafica degli ambiti contenuta nelle cartografie PSC1a e PSC5 costituisce riferimento di massima; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell'art.30 della L.R. n.20/2000, definisce l'esatta delimitazione degli ambiti secondo i limiti disposti nel capoverso 5 dell'art.3 della presente normativa.

Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale; i nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi, la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

In sede di elaborazione del POC potrà inoltre valutarsi l'utilizzo dello strumento dell'Accordo con i privati di cui all'art.18 della LR n.20/2000 al fine di definire interventi di rilevante interesse per la comunità locale coerenti con gli obiettivi strategici della pianificazione comunale.

L'inserimento nel POC degli ambiti è subordinato alle preventive verifiche di idoneità della capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici che dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nella Valsat. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione.

Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti fino all'approvazione del POC o dei piani urbanistici attuativi, conformemente alle disposizioni dell'art.8 della L.R. n.15/2013.

Il PSC individua i seguenti *Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali e altre attività compatibili*, da attuare secondo le indicazioni contenute nelle "Schede d'ambito" e le ulteriori raccomandazioni dell'elaborato VALSAT, al fine della successiva puntuale definizione e specificazione da operarsi nel piano operativo comunale.

ART.12 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Questi ambiti, individuati nella tav.PSC 1a1, sono riferiti alle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, con una limitata presenza di insediamenti e spazi collettivi e funzioni residenziali di servizio.

In questi ambiti la pianificazione comunale persegue gli obiettivi

- di valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale
- di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti produttivi
- di minimizzazione dei rischi antropici, al fine della prevenzione di incidenti rilevanti per la presenza di sostanze pericolose
- di completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali, ove carenti, e dello sviluppo di attività di servizio alle imprese.

1. Zone di completamento per attività produttive

Questi insediamenti sono costituiti da zone interne al territorio urbanizzato edificate a partire dai primi decenni del novecento, a prevalente destinazione produttiva in presenza con attività terziarie di diverso genere ed abitazioni di servizio.

Le zone sono destinate alle attività di carattere terziario e produttivo oltre alla costruzione di alloggi di servizio.

2. Zone di completamento per attività produttive in Piani urbanistici attuativi

Sono riferite ad insediamenti a prevalente destinazione produttiva in presenza con altre attività terziarie di diverso genere realizzati negli ultimi decenni, o in via di attuazione, con piani di urbanizzazione preventivi approvati, con previsione di attrezzamento di completa ed idonea dotazione di opere di urbanizzazione.

3. Estese pertinenze di attività produttive e terziarie

Sono riferite a vaste superfici pertinenziali ed in esse sono consentiti interventi di attrezzamento conformemente alla specifica funzione esercitata negli immobili ai quali le vaste pertinenze sono asservite.

4. Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali

Queste previsioni attengono a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali, da attuare secondo le specifiche indicazioni contenute nelle Schede d'ambito allegata alle presenti norme, caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, con una limitata presenza di abitazioni al diretto servizio degli insediamenti.

Gli interventi di modifica degli assetti strutturali di questi territori dovranno porre particolare attenzione alla manutenzione ed al potenziamento della rete scolante per assicurare il normale deflusso delle acque meteoriche, oltre alla messa in atto di interventi finalizzati al mantenimento dell'invarianza idraulica del territorio in seguito alle nuove urbanizzazioni.

Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d'acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell'intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescrivere sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente.

L'individuazione grafica degli ambiti contenuta nelle cartografie PSC1a e PSC5 costituisce riferimento di massima; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell'art.30 della L.R. n.20/2000, definisce l'esatta delimitazione degli ambiti secondo i limiti disposti nel capoverso 5 dell'art.3 della presente normativa.

Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, individuando inoltre, se del caso, eventuali ambiti da realizzare come aree ecologicamente attrezzate; i nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi, la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

In sede di elaborazione del POC potrà inoltre valutarsi l'utilizzo dello strumento dell'Accordo con i privati di cui all'art.18 della LR n.20/2000 al fine di definire interventi di rilevante interesse per la comunità locale coerenti con gli obiettivi strategici della pianificazione comunale.

Ai sensi degli artt.A-6bis e A-6ter degli Allegati alla LR 20/2000 e succ. mod. e integr., i successivi POC dovranno valutare i casi in cui possa applicarsi il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, come previsto alla lett. b) del comma 1 e al comma 2 del predetto art. A-6ter.

L'inserimento nel POC degli ambiti è subordinato alle preventive verifiche di idoneità della capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici che dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nella Valsat. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione.

Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti fino all'approvazione del POC o dei piani urbanistici attuativi, conformemente alle disposizioni dell'art.8 della L.R. n.15/2013.

Il PSC individua gli Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali, da attuare secondo le indicazioni contenute nelle "Schede d'ambito" e le ulteriori raccomandazioni dell'elaborato VALSAT, al fine della successiva puntuale definizione e specificazione da operarsi nel piano operativo comunale.

4bis. Gli ambiti contrassegnati con la dicitura " Progetto SUAP n°... " vengono attuati secondo le previsioni del progetto approvato in variante speciale ex art. 8 del DPR n. 160/2010.

5. Impianti per la distribuzione del carburante

Le cartografie di Piano individuano le aree attualmente occupate da stazioni di servizio e distribuzione di carburanti; il PSC persegue il miglioramento dell'efficienza della rete mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento e la qualificazione della stessa.

Il RUE definisce i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per la ristrutturazione ed il potenziamento degli esistenti, conformemente al D.Lgs. n.32/1998 come succ. mod. e integr. e alla delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.

6. Esercizi commerciali

In base alla normativa di settore vigente, gli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa sono articolati nelle seguenti tipologie

- a. esercizi di vicinato, riferiti agli esercizi di piccola dimensione con superficie di vendita non superiore a 150 mq.
- b. medio-piccole strutture di vendita, riferite agli esercizi e ai centri commerciali con superficie di vendita compresa tra 150 e 800 mq.
- c. medio-grandi strutture di vendita, riferite agli esercizi e ai centri commerciali con superficie di vendita compresa tra 800 e 1.500 mq.
- d. grandi strutture di vendita di livello inferiore, riferite agli esercizi con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e quelle definite alla successiva lett. e.
- e. grandi strutture di vendita di livello superiore, riferite a grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di superficie di vendita ed a grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita
- f. centro commerciale, riferito a una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; essi possono comprendere anche pubblici esercizi ed attività paracommerciali
- g. centri commerciali di vicinato, riferiti ai centri nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura

- h. complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato, riferito ad aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti
- i. centri commerciali di attrazione di livello inferiore, riferiti ai centri che comprendono medie e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari
- j. centri commerciali di attrazione di livello superiore, che comprendono grandi strutture alimentari di livello superiore e comunque medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq o grandi strutture non alimentari di livello superiore e comunque medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq
- k. area commerciale integrata: area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, nella quale sono presenti una pluralità di edifici per strutture commerciali (tra le quali più strutture di medie e/o grandi dimensioni, in conformità alla pianificazione comunale e provinciale per tali strutture), per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari
- l. area commerciale integrata di livello inferiore: area commerciale integrata con superficie territoriale inferiore a 5 ettari e/o con presenza di più strutture non più grandi delle grandi strutture di vendita di livello inferiore
- m. area commerciale integrata di livello superiore: area commerciale integrata con superficie territoriale superiore a 5 ettari e/o con presenza di almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare; tale area costituisce un Polo funzionale a caratterizzazione commerciale.

Le cartografie di Piano localizzano e confermano gli esercizi commerciali esistenti destinati a medie e grandi strutture di vendita o ricadenti in Complessi commerciali di vicinato.

Il PSC persegue il miglioramento dell'efficienza della rete mediante la riqualificazione del settore commerciale e il potenziamento della rete esistente; in considerazione di oggettive condizioni di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico e finalizzate alla tutela dell'assetto territoriale esistente si valutano potenzialmente idonei a specifici esercizi commerciali alcune porzioni del territorio comunale, ovvero più specificatamente si indica la seguente oggettiva compatibilità di nuovi esercizi commerciali per i diversi ambiti del territorio comunale

- gli esercizi commerciali di vicinato potranno insediarsi nei *Centri storici*, negli *Ambiti urbani consolidati*, nelle *Zone destinate all'ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili*
- nuovi esercizi per medio-piccole strutture di vendita di generi alimentari e non alimentari potranno insediarsi negli *Ambiti urbani consolidati*, nelle *Zone destinate all'ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili* e negli *Ambiti specializzati per attività produttive*
- nuovi esercizi per medio-grandi strutture di vendita potranno insediarsi lungo la rete infrastrutturale esistente e/o di progetto che ne garantisca un adeguato sistema di accessibilità, conformemente alle specifiche disposizioni dettate negli artt.93 e 94 del PTCP 2007 relative alle medio-grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale e comunale
- le grandi strutture di vendita di livello inferiore potranno insediarsi ed ampliarsi conformemente agli indirizzi programmatici formulati dal "*Piano operativo per gli insediamenti commerciali*" approvato dall'Amministrazione Provinciale ed alle ulteriori prescrizioni ed indirizzi formulati nel PTCP 2007.

All'interno del centro commerciale naturale del capoluogo il Comune promuove la formazione di progetti di valorizzazione commerciale per la promozione, il rilancio e la qualificazione dell'area urbana, ai sensi dell'art.8 della LR n.14/1999.

Il PSC recepisce inoltre la seguente previsione del PTCP per **grandi strutture di vendita** nel Comune di Pontenure:

1. **Mobilificio Mazzoni:** Tipologia della struttura = Grande struttura di vendita extralimentare di livello inferiore esistente; Superficie di vendita autorizzata = mq.1.700; Superficie di vendita max autorizzabile = mq.10.000; Superficie di vendita residua = mq.8.300

Il RUE disciplina i criteri relativi alle scelte autorizzative ed agli elementi di indirizzo progettuale degli esercizi commerciali, assicurando il pieno adeguamento ai requisiti urbanistici definiti al punto 5 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 e s.m. con particolare riferimento alla dotazione di parcheggi pertinenziali.

ART.13 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO RURALE

Il territorio rurale è riferito alle parti del territorio comunale non ricadenti nel territorio urbanizzato e urbanizzabile, come individuato nella tav.PSC1; esso è articolato nei seguenti ambiti

- ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- ambiti di valore naturale e ambientale
- ambiti agricoli periurbani.

Il RUE disciplina gli interventi nel territorio rurale distintamente per le *Nuove costruzioni rurali* e per gli *Insedimenti esistenti nel territorio extraurbano*.

Il territorio rurale è destinato alle attività di carattere agricolo con le limitazioni indicate per ogni singolo ambito. Il patrimonio edilizio esistente è destinabile ad altre attività nei modi e con le limitazioni successivamente specificate.

In modo particolare gli interventi che ricadono negli Ambiti di valore naturale e ambientale individuati dal PSC dovranno in ogni caso conformarsi alle specifiche disposizioni contenute nei Piani o Progetti predisposti per la valorizzazione e la fruizione degli aspetti di particolare interesse naturalistico e ambientale presenti in essi.

Il PSC nel territorio rurale persegue l'obiettivo prioritario del recupero di patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse.

La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa in ragione di programmi finalizzati a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole mediante interventi edilizi volti ad assicurare adeguate dotazioni infrastrutturali per l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione e qualora le nuove esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano soddisfacenti attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; la richiesta di realizzazione di nuove costruzioni rurali, con esclusione degli ampliamenti degli edifici aziendali esistenti, dovrà essere corredata di un Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) come definito nel RUE e limitatamente ai casi espressamente previsti nel RUE medesimo.

Qualora gli indici e i parametri dimensionali definiti dal RUE non risultino sufficienti a soddisfare i fabbisogni insorgenti derivati dagli obiettivi e dalle esigenze produttive dell'azienda agricola, potranno comunque autorizzarsi gli ulteriori fabbricati necessari, in seguito alla presentazione di un Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

I terreni aziendali ricadenti nei Comuni limitrofi potranno concorrere alla determinazione delle superfici dei fabbricati autorizzabili purché destinati all'attività agricola nello strumento urbanistico ivi vigente; il rilascio di titolo abilitativo è subordinato ad un atto di rinuncia del proprietario all'utilizzo degli stessi terreni per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, atto regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e trasmesso al Comune in cui ricadono i terreni.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno porsi in rapporto di assonanza con le caratteristiche tipologiche e gli elementi tipici dell'edilizia rurale tradizionale; la colorazione delle facciate dovrà riferirsi alle tinte tipiche della zona.

ART.14 – AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA

Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, come individuati nella tav.PSC 1, sono riferiti alle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee per tradizione, vocazione e specializzazione ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in essi è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad adeguata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

In essi il PSC persegue gli obiettivi specifici indicati nell'art.58 del PTCP 2007 da attuare secondo gli indirizzi e le direttive in esso contenute volti alla tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, evitandone la compromissione con l'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola e allo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi che assicurino dotazioni infrastrutturali e attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo, al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, alla trasformazione e all'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

In questi ambiti sono ammessi interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti, interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione secondo le modalità e i limiti dimensionali specificati nel RUE.

ART.15 – AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Si riferiscono ad ambiti territoriali in cui prevedere progetti e iniziative finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione degli aspetti di particolare interesse naturalistico e ambientale presenti in essi.

Ai sensi dell'art.60 del PTCP costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e in quanto tali sottoposti ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

Tali ambiti comprendono inoltre:

- il sistema delle aree forestali e boschive
- il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1
- i biotopi umidi
- le risorgive, i fontanili e le sorgenti di interesse paesaggistico-naturalistico
- le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini naturalistici.

Per le aree precedentemente elencate trovano applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione indicate al comma 6 del medesimo art.60 del PTCP:

- per il sistema delle aree forestali e boschive individuate nella tav.PSC 3, le disposizioni di cui all'art.8 del PTCP "*Assetto vegetazionale*" e dell'art.29 "*Assetto vegetazionale*" del PSC
- per le fasce fluviali individuate nella tav. PSC 3, le disposizioni di cui agli artt.10 "*Reticolo idrografico*", 11 "*Fascia A – Fascia di deflusso ...*" e 12 "*Fascia B – Fascia di esondazione ...*" del PTCP e dell'art.30 "*Corsi d'acqua*" del PSC
- per i biotopi umidi, le disposizioni di cui all'art.16 del PTCP "*Biotopi umidi*"

- per le risorgive, i fontanili e le sorgenti, le disposizioni contenute nell'art.36 del PTCP "Sorgenti, risorgive e fontanili"
- per i ripristini naturalistici legati ad attività estrattive vale quanto disposto dalla pianificazione relativa alle attività estrattive.

L'ambito assoggettato a **Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale degli ambiti di pertinenza del torrente Nure** (tav.PSC 1) è individuato in riferimento all'art.53 del PTCP ed è parte di un più vasto ambito di riqualificazione del corso del Nure dall'abitato di Bettola alla foce nel Po; in questo ambito territoriale il PSC recepisce le azioni previste nello specifico Progetto approvato con atto di Giunta Provinciale n.146/2000 volto alla tutela, recupero e valorizzazione del tessuto antropico e ambientale e finalizzato alla salvaguardia dei peculiari aspetti naturalistico-ambientali e storico-culturali degli ambienti perifluviali.

L'**Area di progetto del medio corso del torrente Riglio** (tav.PSC 1) è parte limitata di un più esteso ambito del corso del Riglio da Veggiola alla via Emilia, indicato nelle tavole del PTCP ai sensi dell'art.53 della normativa di attuazione; in essa vanno previste idonee misure di valorizzazione e conservazione degli habitat di interesse naturalistico-ambientale e delle preesistenze di valore storico-culturale.

Il POC coordina gli interventi di tutela ambientale e di riequilibrio previsti nel Progetto di valorizzazione del Nure e nell'Area di progetto del Riglio precedentemente richiamati, ai sensi dell'art.A-17, comma 9, della LR n.20/2000.

ART.16 – AMBITI AGRICOLI PERIURBANI

Negli ambiti agricoli periurbani, individuati nella tav.PSC 1, il PSC persegue gli obiettivi specifici indicati dall'art.59 del PTCP e in particolare prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, anche incentivando l'uso di metodi di coltivazione biologica, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette a soddisfare la domanda di strutture ricreative, sportive (per attività di allevamento, addestramento e custodia di animali – equini, cani, ecc.) e per il tempo libero ed a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali.

In questi ambiti il PSC persegue inoltre l'obiettivo di consolidamento e potenziamento del ruolo di transizione tra gli insediamenti urbani ed il territorio riservato alle produzioni agricole; più specificatamente in essi vanno incentivate le misure di protezione e potenziamento della rete ecologica (corridoi ecologici fluviali presenti, varchi insediativi da tutelare, ecc.) e la tutela dei complessi insediativi di interesse storico e testimoniale.

Il RUE disciplina gli interventi ammessi, da attuare mediante intervento edilizio diretto.

Il POC può prevedere specifici interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi del PSC precedentemente esposti, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, qualora assumano rilevante interesse per la comunità locale.

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ

ART.17 – RETE STRADALE

La rete stradale esistente e di progetto è indicata nelle tavv.PSC 1, PSC 1a e PSC 5, le relative fasce di rispetto sono indicate nella tav.PSC 2.

Il PSC persegue l'obiettivo del miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma, con misure di razionalizzazione e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, di realizzazione di nuovi tracciati alternativi agli esistenti, di miglioramento e manutenzione della viabilità urbana e in territorio rurale, di formazione di fasce di mitigazione degli impatti, di risanamento delle situazioni di inquinamento acustico e atmosferico.

Il PSC definisce le fasce di rispetto della rete viaria esistente conformemente alla disciplina vigente, al fine della salvaguardia di spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento delle arterie esistenti, ad aree di sosta per la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture, a percorsi pedonali e ciclabili.

Il PSC individua altresì

- i nuovi tracciati viari di rilievo provinciale
- il sistema di nuovi raccordi viari tra la comunale di Valconasso, la provinciale di Sant'Agata e la via Emilia
- l'attrezzamento o la razionalizzazione di incroci a rotatoria
- gli interventi di miglioramento della sicurezza di incroci stradali
- la riqualificazione urbana dell'asse della via Emilia storica
- i tratti viari di sezione inadeguata da potenziare
- l'intervento di miglioramento della sicurezza stradale della doppia curva della SP587R
- la rete di piste ciclabili
- i nuovi interventi di potenziamento delle piste ciclabili
- la rete di percorsi ciclabili extraurbani su stradelli secondari locali.

Gli interventi di riqualificazione con l'attrezzamento di nuovi assi viari della SS9-via Emilia dovranno prevedere le specifiche misure di mitigazione e compensazione previste dal PTCP nell'Allegato N11, scheda 1, alla normativa di attuazione del PTCP medesimo.

Le previsioni grafiche dei nuovi collegamenti viari previsti dal PSC, indicati nelle tav.PSC 1 e PSC 2 quali "*Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture della mobilità*", hanno carattere di larga massima fino alla redazione dei progetti delle singole opere; il POC individua i nuovi interventi da attuare nell'arco temporale della propria validità, anche formulando più dettagliate prescrizioni cartografiche e normative per la loro realizzazione senza che ciò costituisca variante al PSC.

Il POC può inoltre individuare nei comparti di nuova urbanizzazione il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, stabilendo le indicazioni grafiche che assumono efficacia vincolante e quelle che hanno valore indicativo di massima per l'elaborazione dei PUA.

Il PSC promuove e incentiva interventi per il potenziamento e la connessione delle infrastrutture ciclopedonali esistenti, sia in fase di potenziamento della rete viaria di più rilevante interesse (via Emilia, Strada per Cortemaggiore, Strada per Muradello) che negli interventi manutentivi o di nuova realizzazione della rete viaria locale; nel caso di interventi che richiedano il vincolo espropriativo, gli stessi sono attuati attraverso il POC.

Il RUE definisce le prestazioni delle infrastrutture viarie in termini di sicurezza, di dimensione e di funzionalità anche, se del caso, con la definizione di requisiti integrativi o suppletivi da quelli definiti dalle normative di settore vigenti.

ART.18 – INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Sono riferite alle sedi ferroviarie e alle attrezzature e impianti di servizio e ad eventuali opere di potenziamento della rete, individuate nella tav.PSC 1, e coincidono con le aree catastali di pertinenza delle linee ferroviarie.

In esse sono consentiti gli interventi che si rendono necessari per il mantenimento, la

razionalizzazione ed il potenziamento di linee ferroviarie e di strutture tecnologiche idonee a garantire la sicurezza del traffico ferroviario, nonché per la realizzazione e l'attrezzatura di piazzali ed edifici per il deposito e lo smistamento delle merci, oltre alle opere di mitigazione degli impatti negativi finalizzate alla riduzione dell'inquinamento acustico, come anche specificati al punto 2) del successivo art.24.

Relativamente alla linea ferroviaria storica Milano-Bologna, il PSC recepisce l'obiettivo del PTCP volto a favorire il trasferimento di utenza dal mezzo automobilistico di trasporto individuale ad un sistema di trasporto collettivo su sede propria, con l'attivazione di un servizio suburbano ferroviario che utilizzi le linee ferroviarie esistenti con riferimento alla tratta Fiorenzuola-Piacenza intensificando il servizio locale sino al raggiungimento di un cadenzamento, per le tre direttrici ferroviarie, elevato e dell'ordine di un passaggio ogni 20-30 minuti.

CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI

ART.19 – DOTAZIONI TERRITORIALI

Le dotazioni territoriali sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standards di qualità urbana ed ecologico-ambientale degli insediamenti.

Più specificatamente le dotazioni territoriali si riferiscono a

- infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
- attrezzature e spazi collettivi
- dotazioni ecologiche ed ambientali.

Ogni intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, comporta l'onere per il soggetto attuatore:

- a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica
- b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli stessi, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo
- c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal Piano
- d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art.28 della L.R. n.31/2002, salvo quanto disposto al successivo comma.

Ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art.A-26 di LR n.20/2000, il Comune attraverso una apposita convenzione può consentire ai soggetti attuatori di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi; ciò comporta lo scomputo di quote dei contributi di concessione e l'acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune.

Il RUE determina il contenuto degli obblighi definiti precedentemente, regolamentando i casi in cui, in luogo della cessione delle aree, gli interventi di trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle stesse, nel rispetto delle limitazioni previste al comma 7 dell'art.A-26 della LR n.20/2000; il RUE detta inoltre la disciplina generale relativa alla determinazione del valore delle aree da

monetizzare ed ai contenuti convenzionali degli atti per la cessione e l'attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.

Il POC determina il contenuto degli obblighi definiti al precedente comma 3, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione anche stabilendo motivatamente il reperimento e la cessione di aree, individuate dal POC, al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.

Il POC può prevedere la stipula di una convenzione con i soggetti attuatori degli interventi per la gestione delle dotazioni territoriali, ferma restando la facoltà del Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.

Il POC individua inoltre gli interventi che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni; tali interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici già esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilità.

ART.20 – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Queste infrastrutture sono relative agli impianti e alle reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti e sono riferite a:

- impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua
- rete fognante, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche
- spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
- pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia
- impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni
- strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

Il PSC negli ambiti ricadenti nel territorio urbanizzato persegue l'obiettivo della completa dotazione di queste infrastrutture nelle aree in cui risultino carenti, ovvero del loro mantenimento, potenziamento o adeguamento nei casi in cui le stesse risultino parzialmente inadeguate al soddisfacimento delle finalità successivamente richiamate.

Il PSC segnala nella tav.PSC 5, di massima, gli interventi necessari per gli impianti e le reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; il POC provvede a specificare le infrastrutture da realizzare nell'arco temporale di riferimento dello stesso.

Il PSC persegue le finalità contenute nel comma 7 dell'art.A-23 di LR n.20/2000 mediante

- la previsione di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e la realizzazione di nuovi impianti nei principali nuclei rurali
- interventi di razionalizzazione e potenziamento delle reti fognarie principali e della rete idraulica di bonifica
- interventi di potenziamento qualitativo e quantitativo della rete idrica
- idonea localizzazione degli impianti per le comunicazioni e telecomunicazioni e di distribuzione dell'energia elettrica salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini e gli aspetti paesaggistico-ambientali del territorio
- l'individuazione di spazi attrezzati per il potenziamento della raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti solidi urbani.

Il POC subordina l'attuazione dei nuovi insediamenti e degli ambiti di riqualificazione alla contemporanea realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed alla preventiva verifica della capacità e dell'efficienza delle reti esistenti di allaccio di soddisfare i fabbisogni derivati dagli interventi previsti.

ART.21 – ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

Sono costituiti dal complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale, come individuati nella tav.PSC 1a, si riferiscono a:

- a) istruzione
- b) assistenza e servizi sociali e igienico sanitari
- c) pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile
- d) attività culturali, associative e politiche
- e) culto
- f) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero
- g) impianti sportivi
- h) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi
- i) parcheggi pubblici di interesse generale.

Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, in conformità alle disposizioni del comma 3 dell'art.A-24 di LR n.20/2000 ed agli specifici contenuti in materia del PTCP.

Il POC articola e specifica la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programma la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individua gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco di tempo della propria validità.

ART.22 – STANDARDS URBANISTICI PER AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

La determinazione delle aree d'uso pubblico da prevedersi negli interventi edilizi diretti o nei piani urbanistici attuativi deve effettuarsi con riferimento alle funzioni prevalenti da insediare, riferite alle categorie di destinazioni d'uso specificate negli articoli precedenti; per funzioni o destinazioni d'uso prevalenti debbono intendersi quelle la cui incidenza non sia inferiore al 75% della superficie utile o del volume complessivo dell'intervento o dell'unità immobiliare.

Qualora non sia presente una destinazione d'uso prevalente, ma siano previste destinazioni d'uso che richiedono standards urbanistici differenti, deve essere stabilita la quota massima di Superficie utile riferita ad ogni singolo uso e dimensionare conseguentemente la dotazione complessiva di aree per attrezzature e spazi collettivi applicando gli standards specifici successivamente stabiliti.

Per la determinazione degli abitanti teorici insediabili, in applicazione delle disposizioni degli artt.73 e 75 del PTCP, per tutte le zone in cui l'indice è riferito all'utilizzazione fondiaria, ad un abitante corrispondono 40 mq di Superficie utile massima realizzabile, mentre per le zone con indice volumetrico, ad un abitante corrispondono 120 mc di Volume utile o di Volume lordo massimo realizzabile a seconda dei differenti casi specifici.

Le dotazioni di standards minimi e inderogabili debbono essere garantite nel rispetto delle disposizioni successivamente esposte.

In ogni caso per gli interventi diretti dei successivi punti A e B è di norma dovuta la cessione; in alternativa è consentita la monetizzazione nei casi in cui, a causa delle limitate dimensioni dell'intervento, le aree da cedere risultino inferiori a mq 50 oppure qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia accertato che l'attrezzamento dei parcheggi sia impossibile, inopportuno o non necessario ed a condizione che l'intervento preveda un'adeguata dotazione di aree di sosta private. Nel territorio rurale, negli interventi diretti non

programmati dal POC, laddove sia prescritta la cessione di aree a parcheggio si applica, di norma, la monetizzazione

A – Nuove costruzioni da realizzare nelle zone ad intervento edilizio diretto

Per il rilascio di nuovi titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti di edifici esistenti deve essere soddisfatta unicamente la dotazione di parcheggi pubblici con le seguenti modalità:

- per le costruzioni a destinazione residenziale è dovuto uno standard pari a 7 mq. per ogni abitante teorico insediabile
- per le costruzioni a destinazione terziaria o alberghiera uno standard pari al 40% della Superficie utile
- per le costruzioni a destinazione produttiva uno standard pari a 5 mq. ogni 100 mq. di Superficie fondiaria necessaria per l'intervento.

B – Interventi sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme

Per il rilascio di titoli abilitativi per interventi sugli edifici esistenti, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, deve essere garantita unicamente la dotazione di parcheggi pubblici stabilita in misura pari alla metà degli standards determinati al precedente punto A) e più in particolare:

- per interventi di demolizione e ricostruzione, e per gli ampliamenti comportanti incremento di Superficie utile o Volume lordo per le modifiche alle destinazioni d'uso con o senza svolgimento di opere edilizie
- per interventi di ristrutturazione urbanistica con piano preventivo a condizione che l'intervento edilizio preveda un'adeguata dotazione di aree di sosta private anche eventualmente collocate all'esterno delle recinzioni degli edifici
- per interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ove sia stato assolto precedentemente l'obbligo inerente le dotazioni territoriali e la nuova destinazione richieda uno standard maggiore, è dovuta la cessione o la monetizzazione in misura pari alla differenza tra la quantità prescritta per la destinazione esistente e quella riferita alla nuova destinazione prevista.

C – Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto

Nelle zone di nuovo impianto urbanizzativo devono garantirsi le seguenti quantità minime di aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria ed aree di urbanizzazione secondaria:

Aree ed opere di urbanizzazione primaria:

- zone a destinazione residenziale: parcheggi = 7 mq. ogni abitante teorico insediabile, verde attrezzato = 3 mq. ogni abitante teorico insediabile;
- zone a destinazione terziaria o alberghiera: parcheggi = 40% della Superficie utile;
- zone a destinazione produttiva: parcheggi = 5% della Superficie territoriale.

Aree di urbanizzazione secondaria:

- zone a destinazione residenziale = 20 mq. per ogni abitante teorico insediabile;
- zone a destinazione terziaria o alberghiera = 60 mq. ogni 100 mq. di Superficie utile;
- zone a destinazione produttiva = 10 mq. ogni 100 mq. di Superficie territoriale.

Le aree di urbanizzazione secondaria potranno essere individuate nelle zone previste dal PUA all'interno del comparto di intervento, nel rispetto di eventuali localizzazioni contenute nel PSC e/o nel POC, ovvero all'esterno di esso e, nei casi ammessi, anche prevedendo la corresponsione della somma equivalente per l'acquisizione o l'attrezzamento di aree a cura del Comune in attuazione delle previsioni dei suddetti strumenti urbanistici. La monetizzazione si applica, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a ragione della modesta estensione delle aree di urbanizzazione da cedere, oppure dell'inopportunità dell'attrezzamento di aree in zone già ampiamente servite.

Qualora in sede di POC all'interno di un ambito siano individuate aree per dotazioni territoriali, le quali, escludendo le sedi viarie, siano in misura superiore alle quantità previste dal presente articolo, l'attuazione delle previsioni è subordinata alla cessione gratuita estesa anche alle aree

eccedenti. Il POC può individuare una differente ripartizione quantitativa delle destinazioni per le aree per parcheggi, verde ed attrezzature, nel rispetto della dotazione complessiva prescritta dal presente articolo.

I titoli abilitativi vengono rilasciati conformemente alle previsioni del piano attuativo approvato e nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori potranno comunque consentirsi quelle modifiche alle destinazioni d'uso conformi alle previsioni del piano attuativo stesso.

D – Disposizioni comuni

Nel caso di piani attuativi già approvati, continuano ad applicarsi gli standards previsti nelle convenzioni con riferimento alle aree da cedere in esse previste. Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, all'eventuale pagamento del corrispettivo equivalente alla mancata cessione delle aree mancanti da determinarsi in base allo standard stabilito al precedente comma per i nuovi interventi preventivi.

Nel caso in cui sia decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano preventivo, o comunque qualora entro il suo termine di validità temporale venga richiesto di apportarvi modifiche sostanziali, per le parti rimaste inattuato si applicano gli standards vigenti a tale data per i nuovi piani urbanistici attuativi, mentre per le parti già realizzate lo standard è determinato con riferimento alla voce A) dell'articolo precedente relativo alle nuove costruzioni.

Le quantità di aree da cedere ai sensi dei precedenti punti A., B. e C. si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre costruzioni di urbanizzazione primaria fuori terra.

Le aree per parcheggi pubblici si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo.

Le aree di urbanizzazione primaria destinate a verde possono prevedere percorsi pedonali e ciclabili che le percorrono, devono essere attrezzate a cura della ditta lottizzante con manto erboso, di norma con impianto fisso di irrigazione, con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree ed inoltre arredate con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco con caratteristiche da convenirsi con i competenti servizi comunali.

Le aree di urbanizzazione secondaria, di norma destinate a verde, devono essere sistemate a cura della ditta lottizzante con semplice sistemazione e livellamento del suolo compresa la realizzazione del manto erboso e, ove previsto dalla convenzione urbanistica, con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree, la collocazione di attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco, oltre a comprendere percorsi pedonali e ciclabili che le percorrono.

Qualora il POC preveda un'utilizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di particolari edifici o attrezzature per servizi collettivi, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dei competenti servizi comunali.

Nel caso di interventi edilizi diretti, le dotazioni territoriali devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune a cura e spese degli interessati entro sei mesi dalla fine dei lavori. Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di intervento; possono anche essere localizzate in aree diverse purché non eccessivamente distanti e purché tale localizzazione sia considerata idonea e utile da parte dell'Amministrazione comunale.

ART.23 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono finalizzate alla riduzione della pressione antropica sull'ambiente naturale ed al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano; le dotazioni sono volte in particolare alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione

dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano ed alla raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare rientrano tra le dotazioni ecologico-ambientali le misure di salvaguardia della rete ecologica comunale riferite al sistema dei corridoi e delle direttrici indicati dal PSC e le fasce di rispetto e ambientazione delle principali infrastrutture.

Concorre inoltre al soddisfacimento delle sopradette finalità anche l'attrezzamento di spazi privati pertinenti indirizzato al mantenimento della permeabilità dei suoli ed al miglioramento dell'habitat urbano.

Il PSC segnala, nella tav.PSC 5, le principali azioni che perseguono obiettivi di miglioramento delle dotazioni ecologiche-ambientali relativamente alla disponibilità e ad un uso efficiente e razionale della risorsa idrica, ad una potenzialità adeguata degli impianti di depurazione, alla funzionalità della rete idrica superficiale e alla dotazione di spazi verdi piantumati per preservare e migliorare le caratteristiche meteo climatiche locali.

Conformemente alle indicazioni delle azioni contenute nel PSC, il RUE specifica i requisiti prestazionali delle dotazioni ecologiche e ambientali ed il POC subordina l'attuazione delle previsioni alla contemporanea esecuzione delle dotazioni necessarie nei diversi ambiti di trasformazione.

ART.24 – RETE ECOLOGICA

Le misure di salvaguardia della rete ecologica sono finalizzate alla creazione di un sistema interconnesso di habitat che, anche potenziando e valorizzando in tal senso la funzione del territorio rurale, contrasti i processi di depauperamento e frammentazione degli ecosistemi naturali favorendo prioritariamente il mantenimento e la riproduzione delle specie faunistiche e vegetazionali ivi presenti.

Con finalità di tutela e implementazione della rete ecologica il PSC individua nella tavola PSC1 i seguenti elementi funzionali

- Corridoi ecologici fluviali primari e secondari, riferiti ai corsi dei torrenti Nure e Riglio che svolgono una funzione di collegamento ai gangli secondari o una funzione complementare ai corridoi principali; in questi corridoi andranno favoriti l'ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale, il mantenimento e il ripristino della continuità dell'ambiente acquatico, il mantenimento e il miglioramento degli habitat in essi presenti per garantire la funzionalità ecologica del sistema
- Corridoi fluviali locali, riferiti ai più significativi corsi d'acqua del reticolo idrografico minore che svolgono una funzione complementare alla rete dei corridoi secondari; anche per essi dovranno essere incentivati il potenziamento della fascia arboreo-arbustiva ripariale e il mantenimento e il ripristino della continuità dell'ambiente acquatico
- Direttrici da istituire in ambito pianiziale che rappresentano indicazioni di esigenza di ricostruzione di direttrici di connettività negli ambiti ove sono presenti i maggiori episodi insediativi; esse possono assumere anche il significato di ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa quando incrociano zone periurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali. Gli obiettivi per queste direttrici sono riferibili all'individuazione di interventi e azioni per il mantenimento, il miglioramento e l'incremento degli elementi naturali e paranaturali del paesaggio che concorrono a ridurre le criticità ambientali dell'attività agricola e migliorano la funzionalità ecosistemica territoriale
- Direttrici critiche che rappresentano indicazioni di esigenza di ricostruzione di direttrici di connettività in ambiti dove le forme esistenti dell'antropizzazione comportano spesso la presenza sul territorio di ostacoli o barriere, quali le grandi infrastrutture viarie e ferroviarie (via Emilia, linea ferroviaria storica e dell'alta velocità, autostrada), o di matrici in ogni caso ostili alla continuità ecologica; gli obiettivi da perseguire sono riferibili alla messa in atto di

provvedimenti tecnici necessari alla riduzione della frammentazione indotta dalle infrastrutture con la finalità di attuare o migliorare la continuità funzionale delle direttrici principali

- Ambiti destrutturati che corrispondono ad ambiti urbani e agricoli periurbani nei quali gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione, svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete
- Varchi insediativi a rischio, riferiti a porzioni residuali di territorio non edificato da preservare per contrastare la frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell'edificato.

Il POC può prevedere l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici o privati per la realizzazione o miglioramento degli elementi della rete ecologica.

TITOLO III – ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI

CAPO I – VINCOLI E RISPETTI

ART.25 – FASCE DI RISPETTO A INFRASTRUTTURE

In esse si applicano specifiche disposizioni derivanti dalla legislazione vigente o da indirizzi degli enti di gestione competenti; le fasce di rispetto sono individuate nella tavola PSC 2.

1. Zone di rispetto stradale

Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.285/1992, le fasce di rispetto delle strade extraurbane sono definite nelle cartografie di Piano con le seguenti profondità in relazione alla tipologia della rete viaria:

- A. Autostrade, mt.60
- B. Strade extraurbane principali, mt.40
- C. Strade extraurbane secondarie, mt.30
- F1. Strade di interesse locale, mt.20
- F2 Strade vicinali private ad uso pubblico, mt.10.

La profondità delle fasce potrà essere ridefinita in seguito alla classificazione da parte dei competenti enti preposti alla gestione della rete viabile, in applicazione all'art.2 del medesimo Codice.

Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, all'ampliamento delle carreggiate, ai parcheggi, ai percorsi pedonali o ciclabili, alla piantumazione e sistemazione a verde, e agli impianti tecnologici pubblici (cabine elettriche, del gas, pozzi, ecc.).

Nelle zone di rispetto stradale potrà essere consentita l'edificazione precaria di recinzioni e stazioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione e, per quanto riguarda le stazioni di servizio, dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni nazionali e regionali.

Nelle zone di rispetto stradale esternamente ai centri abitati le fasce potranno essere occupate nei modi stabiliti dall'art.26 del Regolamento del Nuovo codice della strada.

Fermo restando il rispetto delle specifiche normative volte alle tutele paesaggistico-ambientali e storico-culturali e archeologiche previste dal PSC, tutti gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, come individuate nelle cartografie di Piano o comunque per la profondità prevista per le diverse tipologie di strade dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada al secondo comma dell'art.26, possono essere abbattuti e ricostruiti sulle aree contigue al di fuori delle fasce di rispetto, con parità dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) anche con modifica alla destinazione d'uso esistente esclusivamente per la realizzazione di nuovi edifici residenziali; per tutti gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce è consentito, nel rispetto degli indici massimi e delle prescrizioni della zonizzazione di Piano, la sopraelevazione per l'adeguamento delle altezze dei locali abitabili ai minimi di legge, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Gli interventi di abbattimento e ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di rispetto, concorrendo al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, potranno attuarsi anche con incremento dei carichi urbanistici qualora consentiti dalla zonizzazione degli strumenti di pianificazione comunale per l'ampliamento dei fabbricati esistenti.

All'esterno dei centri abitati, come delimitati con delibera di G.M. n.382 del 20/10/1994, la profondità della fasce di rispetto è ridotta, come è specificato sulle cartografie di Piano, per le zone che il P.R.G. rende edificabili o trasformabili tramite intervento diretto, ai sensi del comma 3 dell'art.26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.

Il RUE detta disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da osservare all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Zone di rispetto ferroviario

Comprendono le sedi ferroviarie e le relative fasce di rispetto; in tali zone sono ammessi interventi destinati ad impianti e costruzioni ferroviarie con relativi fabbricati di servizio; altri interventi sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni dettate al Titolo III del D.P.R. 11/7/1980 n.753. In particolare per le costruzioni esistenti sono possibili, nel rispetto degli indici e delle prescrizioni relative alle diverse zone, interventi di ristrutturazione edilizia.

Le aree ricadenti nelle zone di rispetto ferroviario conservano le destinazioni della zona omogenea cui appartengono; i fabbricati esistenti, se demoliti, potranno essere eventualmente ricostruiti al di fuori dalla fascia con pari consistenza dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt).

3. Zone di rispetto agli elettrodotti

Le cartografie di Piano individuano le cabine di trasformazione media tensione/bassa tensione e le seguenti linee e impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 15mila Volts

- linee 380 KV
- linee 132 KV
- linee 15 KV.

Gli interventi edilizi e i piani urbanistici attuativi in prossimità delle linee e degli impianti elettrici dovranno garantire l'osservanza delle fasce di rispetto e delle norme per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di induzione magnetica determinate dal gestore conformemente alle disposizioni contenute nel D.Diret. 29/5/2008 con oggetto "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Per i seguenti elettrodotti sono indicate le seguenti "Distanze di prima approssimazione" comunicate dall'ente gestore "Terna rete Italia"

Tensione nominale (kv)	Denominazione	N.	Distanza di prima approssimazione (m.)
380	Parma Vigheffio – San Rocco al Porto	375	50
132	San Rocco al Porto – Fiorenzuola	690	25
132	Montale – Fiorenzuola	648	13

Variazioni ai tracciati e alla localizzazione delle linee e degli impianti elettrici e alla tipologia delle condutture che determinano modifiche alle fasce di rispetto, sono recepite nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante.

Le cartografie di Piano individuano altresì specifici *Corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche* per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, ai sensi del primo comma dell'art.13 della L.R. 31/10/2000, n.30; in essi sono ammesse nuove costruzioni e/o l'apertura di nuove attività subordinatamente all'autorizzazione espressa nell'ambito di una Conferenza di Servizi con la partecipazione del Comune, dell'ARPA-AUSL, dell'esercente il servizio elettrico e del soggetto richiedente l'intervento.

4. Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni

Le cartografie di Piano individuano gli impianti fissi di telefonia mobile esistenti sottoposti al rispetto delle specifiche normative del Capo III della L.R. 31/10/2000, n.30 e del Capo III della direttiva applicativa emanata con delib. di G.R. 20/2/2001, n.197, al fine della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. n.30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n.197 del 20/2/2001 e successive eventuali modificazioni e integrazioni e della L.R. n.30/2002.

La localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile non è consentita in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 17/2/2005, n.6, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

La localizzazione di impianti è consentita in modo condizionato

- in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente
- su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22/1/2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici
- su altri edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dal PSC è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

La localizzazione di nuovi impianti di trasmissione radio e televisiva dovrà attenersi agli specifici parametri tipologici degli impianti e alle classi di idoneità alla localizzazione territoriale specificati nella pianificazione sovraordinata di settore.

Il POC, qualora necessario, specificherà la localizzazione di nuovi siti per la telefonia mobile.

5. Zone di rispetto a gasdotti e oleodotti

Il territorio comunale è attraversato da due dorsali di gasdotti e dagli oleodotti Cremona-Genova e Pavia-La Spezia; l'edificazione in prossimità di queste condotte di grande portata dovrà osservare il rispetto delle distanze indicate nella specifica normativa di settore.

L'eventuale realizzazione di nuove infrastrutture di rilevanza sovracomunale sarà regolamentata dal POC, mentre il normale estendimento della rete di servizio comunale potrà essere attuato sulla base di progetti specifici anche nell'ambito degli interventi urbanizzativi degli ambiti e delle aree di nuovo insediamento.

6. Zone di rispetto a depuratori

Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio comunale con capacità superiore a 50 abitanti equivalenti, sono indicate in mt.100, conformemente a quanto prescritto nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977; in esse è precluso l'insediamento di nuovi edifici residenziali e di pubblico servizio.

7. Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica

Queste fasce sono volte ad assicurare le operazioni di pulizia e manutenzione dell'estesa rete dei canali di bonifica e sono individuate ai sensi degli artt. 132/140 del Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368 e del comma 7 dell'art.14 delle Norme Tecniche Attuative del PAI.

L'ampiezza delle fasce di rispetto è definita in mt.10 per lato dalle sponde; l'ampiezza della fasce può essere oggetto di eventuali puntuali modifiche in funzione di specifiche necessità, previo parere del competente Consorzio.

Trovano comunque applicazione su tutta la rete idrica non consortile riferita a corsi d'acqua pubblici le fasce di rispetto ai fini della polizia idraulica dettate nel Regio Decreto n.523/1904.

ART.26 – ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE

Le zone di rispetto sono individuate nella tavola PSC 2.

Sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed indicano il vincolo di inedificabilità di cui all'art.338 del T.U.L.S., nel testo modificato dall'art.28 della legge 1/8/2002, n.166, con le eccezioni ivi previste. In tali zone, in quanto destinate in via principale alle attrezzature cimiteriali, sono ammesse piccole costruzioni, a titolo precario, per la vendita dei fiori e degli oggetti di culto ed onoranze funebri, le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta e l'attrezzamento di aree a parco o giardino.

Agli ampliamenti dei cimiteri si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dall'art.28 della legge n.166/2002 citata.

Gli edifici esistenti all'interno delle zone di rispetto cimiteriale sono sottoposti alla disciplina di cui al 7° comma dell'art.338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dalla legge n.166/2002.

La riduzione delle zone di rispetto è disciplinata dal comma 5 dell'art.338 del T.U.L.S., come sostituito dall'art.28 della legge n.166/2002, come successivamente regolamentata dal comma 3 dell'art.4 della LR n.19/2004 e potrà essere ammessa alle condizioni specifiche e con i limiti e i vincoli procedurali ivi stabiliti.

CAPO II – TUTELE PAESAGGISTICO–AMBIENTALI

ART.27 – AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si riferiscono alle "Aree tutelate per legge" ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 22/1/2004, n.42 e più specificatamente ai beni paesaggistici ricadenti nei casi del comma 1, lettere c), g) dell'art.142 medesimo; il PSC individua le aree soggette a vincolo paesaggistico nella tavola di progetto PSC 3 "Tutele paesaggistico-ambientali" e le aree non soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 medesimo.

Gli interventi in queste aree sono assoggettati al rispetto delle specifiche procedure indicate nel capo IV "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela" del D.Lgs. n.42/2004.

ART.28 – UNITÀ DI PAESAGGIO

Il PSC articola sul territorio le Unità di paesaggio locali, riferite a parti del territorio con specificità geomorfologiche e insediative peculiari; le normative prescrittive e di indirizzo relative alle tutele paesaggistico-ambientali, storico-culturali e archeologiche sono finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle componenti del paesaggio, con particolare riguardo agli aspetti significativi del sistema antropico e delle emergenze fisiche e naturalistiche del territorio.

Le Unità di paesaggio locali, individuate nella tav.PSC 3 “Tutele paesaggistico-ambientali”, sono le seguenti

1. *Paesaggi dell'alta pianura piacentina*, riferibile alla sub-unità 2a del PTCP *dell'alta pianura*
 La salvaguardia delle invarianti di tipo antropico si esplica con la tutela dei complessi di interesse storico-testimoniale dell'agglomerato minore di Valconasso, del centro frazionale di Paderna e degli altri complessi di interesse storico-architettonico o testimoniale presenti. Queste misure sono finalizzate a contrastare il degrado dei tessuti urbanistici esistenti e la cancellazione dei caratteri originali delle emergenze storico-architettoniche mediante politiche urbanistiche, come indicate dal PSC, finalizzate alla tutela e riqualificazione dei tessuti edilizi di origine storica. Il PSC indirizza inoltre alla salvaguardia degli elementi architettonici tipici dell'edilizia locale. Il PSC inoltre prevede pertanto la tutela dei parchi e giardini storici e la salvaguardia e il ripristino degli spazi pertinenziali delle grandi aziende agricole storiche, la costruzione di nuovi edifici anche annessi alle attività rurali da porsi in rapporto di aderenza e assonanza con le forme strutturali del paesaggio e le caratteristiche degli edifici storici presenti.
 La salvaguardia delle invarianti di tipo naturale si esplica mediante la tutela del corso del torrente Riglio e del rio Gandiola. Il PSC prevede pertanto inoltre la tutela degli elementi vegetazionali esistenti.
2. *Paesaggi della bassa pianura piacentina*, riferibile alla sub-unità 3a del PTCP *della bassa pianura*
 La salvaguardia delle invarianti di tipo antropico si esplica con la tutela dei complessi di interesse storico-testimoniale del nucleo minore di Muradello e degli altri complessi di interesse storico-architettonico o testimoniale presenti. Queste misure sono finalizzate al controllo dei processi di conservazione di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, come indicate dal PSC, indirizzate alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie. Il PSC inoltre prevede pertanto la tutela dei parchi e giardini storici e la salvaguardia e il ripristino degli spazi pertinenziali delle grandi aziende agricole storiche, la costruzione di nuovi edifici anche annessi alle attività rurali da porsi in rapporto di aderenza e assonanza con le forme strutturali del paesaggio e le caratteristiche degli edifici storici presenti.
 La salvaguardia delle invarianti di tipo naturale si esplica mediante la tutela del corso del torrente Riglio. Il PSC prevede inoltre la tutela degli elementi vegetazionali esistenti e dei parchi e giardini storici.
3. *Paesaggi fluviali*, riferibile alla sub-unità 5f *del basso corso del torrente Nure*
 La salvaguardia delle invarianti di tipo antropico si esplica mediante la tutela degli elementi architettonici dell'edilizia rurale dettando indirizzi per il loro mantenimento e per la sostituzione dei fatiscanti, anche con la tutela degli insediamenti storico-culturali da valorizzare quali caposaldi percettivi e storico-culturali del territorio rivierasco.
 La salvaguardia delle invarianti di tipo naturale si esplica mediante il potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perfluviali e la valorizzazione e il recupero degli elementi idromorfologici residui.
4. *Paesaggi dei sistemi urbanizzati*, riferibile alla sub-unità 16c del *Sistema urbanizzato di Pontenure, Fiorenzuola, Cadeo e Alseno*
 La salvaguardia delle invarianti di tipo antropico si esplica mediante la compilazione di disciplina particolareggiata del centro storico di Pontenure, l'obiettivo di riqualificazione dei

tessuti urbani non storici, la salvaguardia dei cunei agricoli con funzione di corridoi ecologici, la tutela degli insediamenti di interesse storico-testimoniale e dei siti di interesse archeologico.

La salvaguardia delle invarianti di tipo naturale si esplica mediante la conservazione delle residue formazioni lineari esistenti, la tutela del verde urbano pubblico e privato e il potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali periurbani.

La salvaguardia delle caratteristiche peculiari delle unità di paesaggio costituisce quadro di riferimento per la definizione delle normative particolareggiate prescrittive e di indirizzo della disciplina particolareggiata del PSC e dei contenuti del POC e del RUE.

Gli studi di impatto ambientale redatti in applicazione alle normative nazionali e regionali, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con la salvaguardia degli elementi fisici, biologici e antropici che contraddistinguono le unità di paesaggio nei quali ricadono.

ART.29 – ASSETTO VEGETAZIONALE

Le previsioni attengono alla salvaguardia di specifiche formazioni del sistema vegetazionale, individuate nella tavola PSC3, da tutelare sia in quanto elementi rilevanti del sistema naturale che come componenti qualificanti il paesaggio.

1. Formazioni boschive

La zonizzazione dei terreni coperti da vegetazione forestale e boschiva ha l'obiettivo della salvaguardia degli specifici eco-sistemi presenti, con particolare riferimento alle formazioni di più specifico pregio naturalistico.

Sono regolate dall'art.8 del PTCP 2007 ed in esse trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1/3/1995.

Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come eco-sistema forestale polifunzionale ed in essi si consentono i soli interventi previsti al quinto comma dell'art.8 di PTCP 2007.

Le infrastrutture e le attrezzature ammesse sono quelle specificate ai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'art.8 di PTCP 2007 nei modi ed alle condizioni stabilite nei commi medesimi.

2. Formazioni lineari

Di essi è prevista la conservazione ed il potenziamento.

In riferimento all'art.9 del PTCP 2007, costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti elementi del sistema ecologico delle aree rurali; di esse è prescritta la conservazione ed un auspicabile potenziamento; l'abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale.

ART.30 – CORSI D'ACQUA

Le azioni di tutela del reticolo idrografico superficiale, come individuate nella tav.PSC 3 "Tutele paesaggistico-ambientali", sono definite e articolate, conformemente al PTCP, con l'obiettivo:

- della difesa dal rischio idraulico
- della salvaguardia della risorsa idrica

- del mantenimento, del recupero dell'ambiente fluviale e della conservazione dei valori paesaggistici, storici e culturali mediante riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, interventi di riqualificazione ecologica ed ambientale degli ambiti fluviali, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata
- del mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua in quanto dotate di rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco, compresi i beni immobili patrimoniali pubblici anche se non più inondabili e già di pertinenza fluviale
- della realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali eventuali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti
- della promozione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti
- della riduzione progressiva e della rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistici presenti
- della salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storicamente legate al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.

Per tutti i corsi d'acqua sono fatte salve le specifiche disposizioni nazionali e regionali richiamate al comma 12 dell'art.10 del PTCP.

Il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A o B sono subordinati al rispetto dei contenuti e delle specifiche procedure previste al comma 15 dell'art.10 del PTCP.

Le fasce di tutela, individuate nella tavola PSC3 più specificatamente attengono agli ambiti successivamente definiti.

1. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso; la fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

- Zona **A1 – alveo attivo** oppure invaso nel caso di laghi e bacini
- Zona **A2 – alveo di piena**
- Zona **A3 – alveo di piena con valenza naturalistica.**

In tutte le zone della Fascia A vanno osservate le disposizioni dettate ai commi 2, 4 e 5 dell'art.11 del PTCP 2007.

Più specificatamente nelle zone A1 – Alveo attivo vanno obbligatoriamente osservate le ulteriori disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.11 del PTCP 2007.

Nelle zone ricadenti nell'Alveo di piena – A2 sono inoltre consentiti gli specifici interventi previsti al comma 8 dell'art.11 del PTCP 2007.

Nelle zone di Alveo di piena con valenza naturalistica – A3 vanno inoltre osservate le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art.11 del PTCP 2007.

2. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; la fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona **B1 – di conservazione del sistema fluviale**
- zona **B2 – di recupero ambientale del sistema fluviale**

- zona **B3 – ad elevato grado di antropizzazione.**

In tutte le zone della Fascia B vanno osservate le disposizioni dettate ai commi 2, 4 e 5 dell'art.12 del PTCP 2007.

Più specificatamente nelle zone B1 e B2 vanno osservate le ulteriori limitazioni stabilite al comma 6 dell'art.12 del PTCP 2007.

3. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale

La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali; la fascia C si articola nelle seguenti zone:

- zona **C1 – extrarginale o protetta da difese idrauliche**
- zona **C2 – non protetta da difese idrauliche.**

In tutte le zone della Fascia C vanno osservate le disposizioni dettate ai commi 2, 4 e 5 dell'art.13 del PTCP 2007.

4. Fascia di integrazione del reticolo idrografico minore

La fascia di integrazione dell'ambito fluviale comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.

Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.

La fascia di integrazione è articolata nelle seguenti zone:

- zona corrispondente all'alveo attivo o inciso, da sponda a sponda del corso d'acqua, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.
- zona corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza è specificatamente definita nella cartografia di PSC3.

Per le zone riferibili all'Alveo attivo o inciso trovano applicazione le disposizioni precedentemente formulate per la Zona A1 – alveo attivo, mentre per la Fascia di integrazione trovano applicazione le disposizioni precedentemente formulate per la Fascia B, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

ART.31 – ZONE DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA, A RISCHIO AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

Queste zone sono individuate nella tavola PSC 3; le azioni di tutela sono definite e articolate con l'obiettivo principalmente della salvaguardia della risorsa idrica e più specificatamente attengono a

1. Zone tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Queste zone sono contrassegnate da condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale.

In esse non sono consentite le specifiche attività definite al comma secondo dell'art.36 bis del PTCP 2007.

2. Zone di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili

Attengono alle zone di protezione ai pozzi idrici collegati ad una rete, anche parziale, di adduzione e distribuzione nelle quali debbono osservarsi speciali cautele al fine di preservare le acque potabili dall'inquinamento. La profondità delle fasce di rispetto, le prescrizioni ed i divieti in esse operanti sono determinate all'art.94 del D.Lgs. 3/4/2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e più in particolare si riferiscono a:

- *Zone di tutela assoluta*, con un'estensione di almeno 10 mt di raggio dal punto di captazione, come specificato al terzo comma dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- *Zone di rispetto*, aventi una estensione minima di raggio di 200 mt. dal punto di captazione o secondo la fascia individuata nelle cartografie di Piano, regolate ai commi quarto, quinto e sesto dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006.

3. Divieti di spandimento di liquami zootecnici

Le operazioni di spandimento agronomico dei liquami zootecnici dovranno essere eseguite in ottemperanza della normativa vigente e della Carta degli spandimenti redatta dalla Provincia, delle prescrizioni contenute nella tavola QC-05 redatta sulla base della delibera di G.P. n.385 del 27/08/03 e delle prescrizioni introdotte dal Regolamento regionale n.1 del 28/10/11.

Nella medesima tavola QC-05 sono rappresentate le aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura, in essa il territorio è suddiviso secondo tre criteri: divieti, limitazioni in base alla vulnerabilità, prescrizioni, la cui sovrapposizione può dar luogo ai seguenti casi:

- spandimento vietato
- spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 170 kg per ettaro all'anno ("zone vulnerabili")
- spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 340 kg per ettaro all'anno ("zone non vulnerabili").

Sono aree vietate allo spandimento:

- aree non adibite a suolo agricolo in riferimento all'art. 2, comma 2, lett. b della L.R. 50/95; tra queste rientrano le aree urbanizzate e le aree occupate da bosco
- zone di tutela naturalistica delle risorgive
- fascia di 30 m. dal perimetro delle zone urbanizzate
- zone esondabili (art. 2, comma 1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 570 del 11.2.1997); il divieto di spandimento vale nelle aree esondabili (fascia A1 del PTCP) e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, così come definito dalla normativa di PTCP. La fascia di rispetto di 10 metri non è cartografata per difficoltà di rappresentazione grafica alla scala di riferimento e dovrà essere verificata localmente in fase di istruttoria delle autorizzazioni, su cartografia di maggior dettaglio
- zone di divieto individuate dalla Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 570 del 11.2.1997
- zone di divieto di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006: riguarda le zone di rispetto dei pozzi ad uso pubblico, corrispondente all'area compresa nel raggio di 200 metri lineari dalla captazione
- nella fascia compresa tra 30 e 200 m di distanza dal limite delle aree urbanizzate è vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione, mentre è consentito lo spandimento dei liquami zootecnici solo in caso di impiego delle migliori tecniche agronomiche previste dal Codice Di

Buona Pratica Agricola o metodi di interrimento immediato dei liquami. Le predette distanze dovranno osservarsi anche dalle previsioni di ampliamento degli abitati a decorrere dalla data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.

4. Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Il PSC recepisce i contenuti del PPGR e del PTCP 2007 relativamente alla definizione delle aree non idonee all'insediamento delle diverse tipologie di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, come indicate nelle Tavv. vR1 e vR2 e nei prospetti 1, 2 e 3 dell'allegato R alle norme di attuazione del Piano provinciale.

Al momento della richiesta di realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, al fine dell'esatta definizione delle aree idonee, dovrà prodursi cartografia in scala idonea con la rappresentazione di tutti i fattori escludenti per la specifica tipologia dell'impianto richiesto indicati nei prospetti 1, 2 e 3 dell'allegato R alle norme di attuazione del PTCP.

5. Riduzione dell'inquinamento atmosferico

Gli interventi di nuova costruzione devono essere progettati, salvo documentate e specifiche motivazioni di impedimento tecnico, in base a corretti criteri bioclimatici con la finalità di perseguire requisiti di comfort attraverso il controllo passivo microclimatico degli interni.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa devono essere corredati da studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative finalizzato al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante.

Il RUE definisce i requisiti e le prestazioni minime, anche prevedendo sistemi di premiabilità per l'incentivazione di misure di risparmio energetico volte al miglioramento della qualità dell'aria.

ART.32 – PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO

Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio geologico e la tutela delle risorse idrogeologiche.

Il PSC individua l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo negli studi specialistici contenuti nel Quadro conoscitivo e nella tavola QC-08, specifiche indicazioni per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale.

La carta della fattibilità geologica rappresenta una mappa della pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.

Indipendentemente dalla zonizzazione in classi di fattibilità, ogni progetto d'intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità alla D.G.R. 29/10/2001 n.7/6645, al D.M. del 14/01/08 "Norme tecniche per le costruzioni" ed al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

La tavola QC-08 individua le seguenti classi di fattibilità:

Aree con fattibilità geologica senza particolari limitazioni

- *Aree stabili di pianura* caratterizzate da superfici a bassa acclività (da 0° a 15°) con andamento da pianeggiante a poco inclinato. Litologie superficiali costituite da depositi alluvionali da argilloso-limosi a ghiaio-sabbiosi.

Edificabili con normali tecniche costruttive previo accertamenti geotecnici ed idrogeologici volti a verificare l'intercettazione della falda e la determinazione dettagliata dei cedimenti del terreno.

Aree a fattibilità geologica con limitazioni relativamente consistenti

- Aree a limitato rischio di esondazione coincidenti alla zona designata dalle fasce C1 e C2 del PTCP.

Edificabili nei casi previsti dalla normativa vigente (NTA del PTCP 2007 e del PAI), tenendo conto dei dati del PGRA approvato dall'Autorità di Bacino del Po e delle informazioni nell'ambito della Protezione Civile. Sono inoltre necessari gli accertamenti geologici, geotecnici e sismici previsti dalla normativa vigente

Aree a fattibilità geologica con gravi limitazioni:

- Aree ad elevato rischio di esondazione corrispondenti alle fasce fluviali classificate dal PTCP 2007 come B1, B2 e B3 e fascia B del PAI.

Edificabilità limitata; consentiti limitati interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo la normativa vigente (PTCP 2007 e PAI)

- Aree dell'alveo inciso e di piena dei corsi d'acqua corrispondenti all'alveo di piena dei fiumi del reticolo idrografico principale, classificate dal PTCP 2007 come A1, A2 e A3 e fasce A del PAI

Edificabilità Limitata; consentiti limitati interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo la normativa vigente (PTCP 2007 e PAI).

Per gli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC devono essere verificate la compatibilità della previsione con l'assetto geologico, geotecnico idrogeologico e sismico della zona oggetto dell'intervento.

Il RUE specifica gli studi geologici necessari per il rilascio del titolo abilitativi alla trasformazione edilizia.

ART.33 – PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO

Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della microzonazione sismica del territorio comunale, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo.

Il PSC individua le caratteristiche sismiche del territorio comunale, individuando nella Relazione geologico-sismica, e nella Tavola QC07, le zone interessate da possibile amplificazione dell'accelerazione sismica.

Il territorio comunale è classificato in "zona 3" ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e succ. modifiche e integrazioni ed a "sismicità bassa" dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1677 del 24/10/2005 e succ. mod. e int.; nell'intero territorio comunale trovano quindi applicazione le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/1/2008.

Le aree urbanizzate e urbanizzabili sono state sottoposte ad analisi di secondo livello per delineare la microzonazione sismica e la contestuale individuazione dei fattori di amplificazione F.A. così come previsto dalla D.G.R. n. 2193 del 21.12.2015

Per verificare il rischio sismico locale, in fase di Pianificazione attuativa (PUA) dovranno essere effettuate:

- un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione
- la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna

- la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli determinabili attraverso le relazioni proposte dalla normativa italiana
- la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione.

Il RUE specifica, in coerenza con la D.G.R. n. 2193 del 21.12.2015 che modifica l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c. 1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" approvato del 2 maggio 2007 con atto n. 2131, i contenuti degli studi sismici da effettuare in fase di PUA e per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

ART.34 – PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Le attività di estrazione sono regolamentate dal Piano delle Attività Estrattive (PAE) ed il loro uso potrà avvenire conformemente al PAE approvato. La destinazione finale dei terreni sarà quella prevista dalle cartografie del presente PSC.

CAPO III – TUTELE STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICHE

ART.35 – BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si riferiscono a complessi edilizi di interesse storico-artistico, individuati nelle tav.PSC 4 e PSC4a, per i quali è stato dichiarato l'interesse culturale e per essi si applicano le misure di protezione e conservazione previste nel D.Lgs. 22/1/2004, n.42.

Gli interventi edilizi su questi complessi sono sottoposti alla preventiva approvazione della Soprintendenza, secondo le procedure degli artt.21/28 del D.Lgs. n.42/2004.

Ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n.42 sono beni culturali sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. medesimo, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro qualora siano opera di autore non più vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni; Queste disposizioni trovano applicazione fino alla conclusione della verifica dell'interesse culturale prevista dall'art.12 del D.Lgs. 22/1/2004, n.42.

ART.36 – AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Le tutele, individuate nella tav.PSC 4, sono finalizzate alla salvaguardia delle tracce ancora rilevabili dei processi di antropizzazione più antichi, riconducibili alle seguenti categorie di beni

1. Siti di rinvenimenti archeologici

Per questi siti, nei quali la Soprintendenza ai beni archeologici ha segnalato il ritrovamento di materiali e tracce di diversa origine, dovranno applicarsi, ai sensi dell'art.22 del PTCP 2007, le misure di tutela e di cautela nello svolgimento di opere dettate al quinto comma dell'art.22 medesimo, da prevedersi in un opportuno intorno di 50 m. di raggio.

2. Assi principali della struttura centuriata

Si riferiscono a sporadiche persistenze di *Elementi localizzati della struttura centuriata* nel territorio comunale di epoca romana; per essi vanno applicate le specifiche disposizioni dell'art.23 del PTCP 2007.

ART.37 – INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E TESTIMONIALE

La tutela del sistema insediativo di provenienza storica si esplica con la conservazione della tipicità dell'assetto morfologico dei complessi insediativi e con la salvaguardia della configurazione dei corpi edilizi e degli elementi costruttivi e decorativi di interesse storico-testimoniale, come individuati nella tav.PSC 4a; le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente vanno riferite alla disciplina generale dell'art.11 del RUE "Definizione degli interventi edilizi".

1. Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale

Il PSC classifica, negli insediamenti di interesse testimoniale esterni ai Centri storici, gli insediamenti di provenienza storica nelle seguenti categorie:

- *Complessi religiosi* articolati in Chiesa con canonica, Cimitero, Oratorio isolato
- *Impianti fortificati* articolati in Castello, Fortilizio minore, Case a corte chiusa, Torri o colombaie
- *Abitazioni padronali* articolate in Palazzo, Villa signorile, Palazzina padronale
- *Cascine* articolate in Grande cascina, Cascina minore
- *Insedimenti colonici* articolati in Insedimento colonico a corte, Insedimento colonico in linea
- *Abitati rurali* relativi ad Agglomerati colonici
- *Edilizia urbana* articolata in Case artigiane e a schiera, Villini e palazzine
- *Costruzioni speciali* articolate in Mulini, Fabbriche e opifici, Servizi di interesse generale

Per questi insediamenti gli interventi di recupero, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti insediativi con riferimento sia ai singoli elementi che all'interazione tra gli stessi, nonché alla tipicità degli assetti planivolumetrici e pertanto il progetto edilizio dovrà essere corredato anche dalla descrizione delle opere di ripristino da realizzarsi sugli spazi privati di pertinenza e sulle eventuali zone d'uso comune contermini all'intervento; più specificatamente

- nei complessi ricadenti nei Centri storici di cui al prec. art.9 dovranno osservarsi le specifiche misure di tutela e conservazione specificate nella disciplina particolareggiata, nonché le destinazioni d'uso compatibili come indicate nel medesimo art.9
- nei rimanenti complessi edilizi le destinazioni d'uso e i carichi urbanistici vanno riferiti alle specifiche previsioni formulate dal PSC e dal RUE per i diversi ambiti in cui ricadono; nuove costruzioni e ampliamenti dell'esistente, qualora consentiti, non dovranno pregiudicare le caratteristiche significative delle preesistenze e delle aree pertinentziali.

2. Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale

Il PSC specifica inoltre, negli insediamenti di interesse testimoniale esterni ai Centri storici, le tipologie edilizie dei corpi di fabbrica che rivestono particolare interesse per la loro peculiarità architettonica o di documento di interesse testimoniale, per le seguenti categorie:

- Castelli, Case a corte chiusa, Torri, Colombaie
- Palazzi, Ville, Palazzine signorili, Abitazioni padronali, Villini e palazzine, Edifici a schiera in addizione, Costruzioni coloniche, Costruzioni abitative "a porta morta"

- Stalla con soprastante fienile, Porticati, fienili e depositi Bassi rustici, Rustici rurali a destinazione produttiva
- Impianti industriali, Opifici, Mulini, Opere di infrastrutturazione
- Chiese, Oratori, Edilizia Funeraria, Canoniche, Mistadelli
- Scuole, Altri edifici pubblici
- Edifici non classificabili.

Fermo restando il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste per i "Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio" e delle specifiche misure di tutela e conservazione indicate nella disciplina particolareggiata dei complessi ricadenti nei Centri storici di cui al prec. art.9, per questi edifici si consentono interventi di carattere risanativo e ristrutturativo.

Più specificatamente

- per le unità edilizie indicate come *Case a corte chiusa, Torri, Colombaie, Palazzi, Ville, Palazzine signorili, Abitazioni padronali, Chiese e Oratori* si consentono interventi di restauro e risanamento conservativo
- per le unità edilizie indicate come *Villini e palazzine, Edifici a schiera in addizione, Costruzioni coloniche, Costruzioni abitative "a porta morta", Stalla con soprastante fienile, Edilizia Funeraria, Canoniche, Mistadelli, Scuole, Altri edifici pubblici* si consentono interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione di modifiche alla sagoma.

In ogni caso gli interventi dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale sia con riferimento alle specificità e peculiarità delle singole tipologie edilizie che alla tipicità e rilevanza degli elementi strutturali e decorativi presenti negli edifici.

A tal fine gli elaborati progettuali dovranno quindi evidenziare:

- gli elementi decorativi delle facciate quali infissi, segnapiano, parapetti di balconi, balaustre, inferriate, zoccolature, santelle o nicchie votive, portali, ecc.
- gli elementi di arredo delle coperture quali comignoli, cornicioni, gronde, gocciolatoi, pinnacoli, velette, altane, ecc.
- gli elementi costruttivi di particolare interesse delle murature, delle coperture, delle pavimentazioni, dei solai, dei collegamenti verticali e orizzontali
- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali quali murature di recinzione, lastricature, pilastrature, segnacoli e filari di ingresso, macchie vegetali, ecc.

Nel caso in cui questi elementi rivestano uno specifico pregio o un particolare contenuto, gli elaborati progettuali dovranno prevedere per essi le più opportune opere conservative.

In modo particolare per gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento, per le parti da ricostruire o aggiuntive gli interventi dovranno uniformarsi agli elementi storico-testimoniali dell'intorno anche riproponendo, per quanto ammissibile, quegli elementi specifici o distintivi della zona oggetto di intervento.

3. Aree pertinenziali e arredi paesaggistici

Il PSC individua inoltre gli spazi pertinenziali di interesse storico-testimoniale, articolati in

- *Viali e vedute prospettiche di ingresso ad insediamenti.*
- *Corti, spazi lastricati e altre pertinenze di pregio*
- *Parchi, giardini e altre aree piantumate di valore ambientale*
- *Aree pertinenziali di impianti fortificati.*

Su queste aree è consentita l'esecuzione di opere tendenti alla riqualificazione funzionale delle pertinenze, compresa l'eliminazione degli elementi incongrui, in riferimento all'unitarietà delle tipologie ed ai loro trascorsi storici.

È inoltre prescritta la conservazione degli elementi successivamente elencati, qualora rivestano un particolare pregio o comunque presentino speciale significatività con riferimento all'insediamento nel quale ricadono:

- lastricature a pietre piatte o in costa, acciottolati di vario genere, ammattonati, cordolature
- recinzioni, pilastrature segna-ingresso, portali
- elementi accessori quali fontane e pozzi, forni e fornacette
- edicole, arredi in pietra o altri materiali
- ghiacciaie, collinette artificiali, tempietti
- laghetti, arredi vegetali vari di giardini ed orti.

ART.38 – VIABILITÀ STORICA

È costituita dalla rete dei collegamenti storici rilevabili nella cartografia IGM di primo impianto che hanno mantenuto, nel tracciato e/o nella configurazione fisica, un valore testimoniale di collegamenti della rete insediativa consolidata nel corso dei secoli.

La rete dei collegamenti storici è distinta nella cartografia di progetto PSC4 in

- Viabilità storica consolidata di rilievo provinciale
- Viabilità storica di rilievo comunale
- Ponti

Sono consentiti interventi atti a conservare la memoria dei tracciati storici anche, ove possibile, mediante recupero degli interi percorsi all'agibilità pedonale pubblica.

Per la tutela dei tracciati della viabilità storica vanno osservate le disposizioni del comma quinto dell'art.27 di PTCP 2007.

In modo particolare, ai sensi del quinto comma dell'art.27 del PTCP 2007 negli interventi di manutenzione e ampliamento della sede va evitata la soppressione degli eventuali elementi di arredo e di altri elementi significativi correlati alla viabilità storica quali filari alberati, tabernacoli, ponti in muratura, ecc., per i quali è prescritta, salvo impossibilità tecnica, la conservazione degli aspetti di interesse storico-testimoniale evitando opere di alterazione sostanziale degli elementi compositivi di specifico e particolare interesse; qualora siano attuati interventi modificativi del tracciato storico, per i tratti significativi esclusi dal nuovo percorso andranno garantite misure per una loro fruizione alternativa.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a regolamentare attraverso i propri atti amministrativi le particolari modalità di transito e la toponomastica di queste tratte stradali secondo gli indirizzi del sesto comma dell'art.27 del PTCP.

ALLEGATO 1 – SCHEDE D'AMBITO**AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI****Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili****AMBITI DI NUOVA PREVISIONE**

Località PONTENURE Ambito R1	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale da 0,20 a 0,30 mq/mq per insediamenti prevalentemente residenziali e per funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>dotazioni territoriali</i>	30 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà concorrere, in quota-parte con l'ambito R2, all'acquisizione al patrimonio pubblico dell'ambito S1 di ampliamento del plesso scolastico
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie territoriale diversificata in base alle tipologie edilizie e alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo

Località PONTENURE Ambito R2	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale da 0,20 a 0,30 mq/mq per insediamenti prevalentemente residenziali e per funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>dotazioni territoriali</i>	30 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà concorrere, in quota-parte con l'ambito R1, all'acquisizione al patrimonio pubblico dell'ambito S1 di ampliamento del plesso scolastico, oltre all'esecuzione dell'adeguamento delle sezioni stradali della tratta della comunale di San Gregorio fino all'innesto con la provinciale di Sant'Agata

Località PONTENURE Ambito R2	
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie territoriale diversificata in base alle tipologie edilizie e alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo

Località VALCONASSO Ambito R3	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale da 0,10 a 0,20 mq/mq per insediamenti prevalentemente residenziali e per funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>dotazioni territoriali</i>	30 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie territoriale diversificata in base alle tipologie edilizie ed alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo

Località PADERNA Ambito R4	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale da 0,10 a 0,20 mq/mq per insediamenti prevalentemente residenziali e per funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>dotazioni territoriali</i>	30 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie territoriale diversificata in base alle tipologie edilizie ed alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo

PREVISIONI DI PRG CONFERMATE

Località PONTENURE Comparto r1	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq/mq – Hmax = 11,50 m.
<i>dotazioni territoriali</i>	7 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi (parcheggi attrezzati) negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie territoriale diversificata in base alle tipologie edilizie ed alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo

Località VALCONASSO Comparti r2 – r3	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale = 0,35 mq/mq
<i>dotazioni territoriali</i>	30 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie territoriale diversificata in base alle tipologie edilizie ed alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo

Ambiti prioritari per l'ampliamento dei servizi pubblici

Località PONTENURE Ambito S1	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attrezzature e spazi collettivi
<i>carico insediativo</i>	edificabilità consentita conformemente al rispetto della legislazione di settore attinente le specifiche attività insediate

AMBITI DESTINATI A NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI POLIFUNZIONALI**AMBITI DI NUOVA PREVISIONE**

Località PONTENURE Ambito P2	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	mq. 20.000 di superficie utile
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà concorrere, in quota-parte con gli ambiti P3/P4, all'allestimento di aree a parco periurbano e ad altre funzioni di interesse pubblico con la duplice finalità di collegare con un corridoio verde il centro abitato al plesso cimiteriale e di costituire una barriera-filtro per i radi e sparsi insediamenti residenziali esistenti nella zona
<i>direttive per l'attuazione e misure di mitigazione e compensazione da PTCP</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà conformarsi alle direttive della Scheda n.11 dell'allegato N7 alla normativa del PTCP (Polo consolidato Pontenure-area 1) e prevedere le specifiche misure di mitigazione e compensazione indicate per le diverse componenti ambientali nella scheda medesima
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria

Località PONTENURE Ambito P3	Ambiti di nuova previsione per ampliamento di nuovi insediamenti produttivi polifunzionali - Progetto SUAP n°01/2019
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	mq. 30.000 di Superficie Lorda (S.L.) Progetto SUAP n°01/2019 la superficie utile potrà essere realizzata anche nell'ambito dell'adiacente area "P.P.I.P. Coglialegna"
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo o Permesso di Costruire convenzionato Progetto SUAP n°01/2019
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà concorrere, in quota-parte con gli ambiti P2/P4, all'allestimento di aree a parco periurbano e ad altre funzioni di interesse pubblico con la duplice finalità di collegare con un corridoio verde il centro abitato al plesso cimiteriale e di costituire una barriera-filtro per i radi e sparsi insediamenti residenziali esistenti nella zona e/o delle aree del parco Nure
<i>direttive per l'attuazione e misure di mitigazione e compensazione da PTCP</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà conformarsi alle direttive della Scheda n.12 dell'allegato N7 alla normativa del PTCP (Polo consolidato Pontenure-area 2) e prevedere le specifiche misure di mitigazione e compensazione indicate per le diverse componenti ambientali nella scheda medesima
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria

Località PONTENURE Ambito P4	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	mq. 18.000 di superficie utile
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà concorrere, in quota-parte con gli ambiti P2/P3, all'allestimento di aree a parco periurbano e ad altre funzioni di interesse pubblico con la duplice finalità di collegare con un corridoio verde il centro abitato al plesso cimiteriale e di costituire una barriera-filtro per i radi e sparsi insediamenti residenziali esistenti nella zona
<i>direttive per l'attuazione e misure di mitigazione e compensazione da PTCP</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà conformarsi alle direttive della Scheda n.12 dell'allegato N7 alla normativa del PTCP (Polo consolidato Pontenure-area 2) e prevedere le specifiche misure di mitigazione e compensazione indicate per le diverse componenti ambientali nella scheda medesima
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria

Località PONTENURE Ambito P5	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	mq. 40.200 di superficie utile
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni dovrà prevedere la realizzazione del nuovo tracciato viario di collegamento tra la comunale di Valconasso e la zona per insediamenti produttivi immediatamente a nord dell'ambito (area Addax)
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria

PREVISIONI DI PRG CONFERMATE

Località PONTENURE Comparti p2 – p3	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale = 4.500 mq/ha
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria

Località PONTENURE Comparto p4	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero e estese pertinenze di attività produttive e terziarie
<i>carico insediativo</i>	mq.1.500 di superficie utile nel sub-comparto p4a
<i>dotazioni territoriali (da prevedere nel solo comparto p4a)</i>	5% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso (per una sup. territoriale pari a mq.2.300, come da prev.PRG) 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria
<i>impegni perequativi</i>	l'attuazione delle previsioni del sub-comparto p4a è condizionata al rispetto degli impegni contenuti nello specifico "Atto di Accordo con soggetti privati" sottoscritto ai sensi dell'art.18 L.R. 24.03.2000 n.20 che costituiva parte integrante delle previsioni della variante n.8 al PRG approvata con atto del Consiglio Comunale n.26/2009

Località VALCONASSO Comparto p5	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive e funzioni di carattere terziario e alberghiero e estese pertinenze di attività produttive e terziarie
<i>carico insediativo</i>	mq.11.000 di superficie utile
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria e alberghiera
<i>modalità attuativa</i>	Piano Urbanistico Attuativo
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria

ALLEGATO 2 – SCHEDE DEI VINCOLI

1. Vincoli culturali e paesistici D.Lgs 42/2004

VINCOLO	NORMATIVA
BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA	<p>D.Lgs.42/2004 – Parte Seconda / Art.35 PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni culturali (art.10) <ul style="list-style-type: none"> - Beni architettonici (commi 1, 3 e 4) <p>Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e relative pertinenze in località Valconasso (Tutela n. 4647 del 31/7/1979)</p> <p>Resti dell'antico ponte della Via Emilia sul torrente Nure (Dichiarazione 31/7/1979)</p> <p>Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in località Pontenure (Tutela n.4474 del 16/6/1981)</p> <p>Castello di Paderna e sue pertinenze (Decreto 20/5/1992)</p> <p>Area di rispetto del Castello di Paderna (Decreto 20/5/1992)</p> <p>Castello di Muradello (Decreto 6/6/1998)</p> <p>Corte Bellotta (Decreto 23/1/1999)</p> <p>Villa Raggio e parco in località Pontenure (Decreto 13/10/2000)</p> <p>Fondo Mancassola in località Valconasso (Dichiarazione 5/7/2002)</p> <p>Palazzo Zerga in località Ponte Riglio (Dichiarazione 22/5/2006)</p> <p>Podere Giardino – Strada Comunale per Muradello (Decreto 8/5/2006)</p> <p>Corte rurale La Cascinazza – Strada per Saliceto (Dichiarazione 20/12/2007)</p> <p>Villa Riglio e pertinenze in località Case Riglio (Dichiarazione 31/12/2007)</p> <p>Cimitero di Paderna (Dichiarazione 11/2/2008)</p> <p>Area di rispetto del Castello di Muradello (Decreto 30/11/1999)</p> <p>Tutela indiretta ampliata dell'area di rispetto del Castello di Montanaro (Decreto D.R. 2/3/2011)</p> <p>Colombara Bancherò (Decreto D.R. 12/9/2013)</p> <p>Palazzo di Menarolo (Notifica 8/1/2015)</p> <p>Palazzo Coglialegna (Decreto D.R. 16/2/2015)</p> <p>Estensione del vincolo del Castello di Paderna ai mapp.46 e 11 del foglio 34 (Avvio del procedimento 10/8/2016)</p>
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna	<p>Beni architettonici</p> <p>Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale.</p> <p>La finalità principale del decreto di imposizione del vincolo storico-artistico consiste nell'individuare singoli beni che, anche se di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività nazionale.</p> <p style="text-align: center;">EFFETTI</p> <p>Beni architettonici</p> <p>Obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti, o modificati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza autorizzazione del Ministero. Nello specifico la realizzazione di interventi sottoposti al vincolo storico artistico è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale. Il provvedimento di vincolo comporta, a carico del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, una serie di obblighi: denuncia di trasferimento di proprietà /detenzione; esercizio del diritto di prelazione.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA	<p>D.Lgs.42/2004 – Parte Terza / Art.27 PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, per i quali sono previste disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. (art. 142 comma 1, lettera c) <p>torrente Nure inf. 1 (n. d'ordine 102) torrente Riglio inf. N.60 (n. d'ordine 83) rio Boardo-Gandiola-Riazza inf. N.83 (n. d'ordine 100) rio Scovalasino inf. N.93 (n. d'ordine 101), limitatamente alle tratte per le quali la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia Romagna ha proposto il vincolo con comunicazione in data 22/3/2001 di prot. n.5369. Si veda la comunicazione al riguardo acclusa alle presenti schede</p> <p>Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m., vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. E quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 comma 1, lettera g)
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna	<p>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici</p> <p>Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico.</p> <p>Territori coperti da foreste e da boschi</p> <p>Il vincolo tutela i beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologiche, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva</p> <hr/> <p style="text-align: center;">EFFETTI</p> <hr/> <p>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici</p> <p>Tale vincolo determina l'obbligo, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, per il proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella zona vincolata, di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica in relazione a qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa.</p> <p>Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi descritti all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004.</p> <p>Territori coperti da foreste e da boschi</p> <p>In tali aree ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte.</p> <p>Sono ammessi previa Denuncia di Inizio Attività, secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 2, della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4, i movimenti di terreno di modesta rilevanza, come definiti dal citato articolo, comma 3.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
UNITA' DI PAESAGGIO	PTCP – art.54 – tav.T1 / Art.28 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Amministrazione Comunale	L'obiettivo è la tutela delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche di ogni unità e sub-unità.
	EFFETTI
	Salvaguardia degli elementi di tipo antropico e naturale costituenti invariante del paesaggio per il mantenimento degli obiettivi specifici e delle linee di azione per la qualità del paesaggio indicati dal PTCP

2. Aspetti antropici e infrastrutturali

VINCOLO	NORMATIVA
FASCIA DI RISPETTO ALLE ATTREZZATURE CIMITERIALI	art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualificazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005 / Art.26 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Comune di Pontenure	Le finalità perseguite dal vincolo cimiteriale sono rivolte a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché ad assicurare una cintura sanitaria attorno ai luoghi per loro natura insalubri.
	EFFETTI
	È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le eccezioni e le deroghe di seguito indicate: a) riduzione della fascia di rispetto per ampliare il cimitero: è prevista la possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare i cimiteri esistenti prevedendo, mediante delibera del Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL, una fascia di rispetto ridotta fino a 50 m. dal centro abitato, qualora alternativamente non sia possibile provvedere diversamente ovvero il cimitero da ampliare sia separato da centro abitato da strade, ferrovie, fiumi, ecc. b) riduzione della fascia di rispetto per realizzare nuove previsioni: il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole dell'ASL la riduzione della fascia fino a 50 m. dal centro abitato, per la realizzazione di un'opera pubblica, di parchi e giardini, di parcheggi pubblici e privati, di attrezzature sportive, di locali tecnici e serre, nonché per l'attuazione di un intervento urbanistico. c) interventi sugli edifici esistenti ammessi all'interno della fascia di rispetto: per gli edifici collocati all'interno della fascia di rispetto, l'art. 338 del R.D. 1265/1934 consente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti nella percentuale massima del 10%.

VINCOLO	NORMATIVA
FASCE DI RISPETTO A GASDOTTI E OLEODOTTI	D.M. 24.11.1984 e s.m.i. – D.M. 17.04.2008 / Art.25 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
ENTI PROPRIETARI	Lo scopo è quello di proteggere le infrastrutture; in tali fasce l'edificazione avviene nel rispetto della legislazione vigente e delle norme dei Piani Urbanistici.
	EFFETTI
	Lungo i tracciati la fascia di rispetto da osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, il diametro della condotta, la natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto esistente.

VINCOLO	NORMATIVA
FASCIA DI RISPETTO ALLA LINEA FERROVIARIA	DPR 753 del 11/07/80, art. 49 / Art.25 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.
	EFFETTI
	Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980.

VINCOLO	NORMATIVA
FASCIA DI RISPETTO STRADALE	<p>Art.25 PSC / D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495</p> <p>"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"</p> <p>Le distanze da rispettare a partire dal ciglio della strada fuori dai centri abitati sono così stabilite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • strada di tipo A) – autostrade : 60 m • strada di tipo B) – strada di grande comunicazione: 40 m • strada di tipo C) – strade di media importanza: 30 m • strada di tipo F) – strade di interesse locale ad eccezione delle strade vicinali : 20 m • strada di tipo F-bis) – strade vicinali : 10 m <p>Le distanze da rispettare a partire dal ciglio della strada Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili sono così stabilite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • strada di tipo A) – autostrade : 30 m • strada di tipo B) – strada di grande comunicazione: 20 m • strada di tipo C) – strade di media importanza: 10 m <p>Per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.</p> <p>A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezioni di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.</p>
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Ente proprietario della strada	<p>Il predetto vincolo è diretto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché a mantenere una fascia inedificata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale.</p>
	EFFETTI
	<p>La fascia di rispetto stradale determina una limitazione dello ius aedificandi : al suo interno non è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie.</p> <p>il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (,DPR 495 16 dicembre 1992 art.26-28) stabilisce fasce di rispetto stradale che variano in base alla classificazione delle strade, L'art. 234, 5° comma, del Codice della Strada dispone che, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le previgenti disposizioni in materia di fasce di rispetto stradali, ovvero il decreto Interministeriale 1 aprile 1968 n. 1404,</p>

VINCOLO	NORMATIVA
TUTELA ASSOLUTA E DI RISPETTO DEI POZZI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE	D. Lgs. 152/2006 – PARTE III art. 94 / Art.31 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Comune di Pontenure Provincia di Piacenza	<p>L'obbiettivo è di perseguire la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/ 2006 e s.m.i. e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.</p>
	EFFETTI
	<p>Nella zona di tutela assoluta possono essere insediate esclusivamente l'opera di captazione, di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione.</p> <p>La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; in essa sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività specificatamente segnalate nell'art.94 del D.Lgs. 152/2006</p>

VINCOLO	NORMATIVA
FASCIA DI RISPETTO AGLI ELETTRODOTTI RFT (fascia di servitù variabile)	Art.25 PSC / R.D. 11 dicembre 1933, n. 1755 , art 49, “Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici”, art. 47 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753 “Lavori in zona di servitù di elettrodotti e realizzati senza il consenso delle Ferrovie”, art. 11 del D.P.R. 07.01.1956, n. 164 “Lavori in prossimità di linee elettriche”.
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	Lo scopo è quello di proteggere le infrastrutture; in tali fasce l'edificazione avviene nel rispetto della legislazione vigente e delle norme dei Piani
	EFFETTI
	<p>Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.</p> <p>Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980.</p> <p>I proprietari di fabbricati e di manufatti di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio delle Ferrovie.</p> <p>Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 m. dalla costruzione o dai ponteggi, salvo autorizzazione specifica dell'esercente le linee elettriche.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
FASCIA DI RISPETTO AGLI ELETTRODOTTI ENEL E TERNA (fascia di servitù variabile)	D.M. 29.05.08, L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione D.G.R. 978/2010 / Art.25 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Enel e Terna	L'obiettivo è quello di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
	EFFETTI
	<p>All'interno delle fasce di rispetto, ai fini di prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, non è consentito alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.</p> <p>Per fascia di rispetto si deve intendere lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati d una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità come definito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.</p> <p>Per la determinazione delle fasce di rispetto si deve fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art- 4 e d alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norme CEI 11-60 che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kW e alla Regioni, per gli elettrodotti con tensione snon superiore a 150 kW.</p> <p>I gestori provvedono a comunicare per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
FASCIA DI RISPETTO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Delibera Comitato Interministeriale 4/2/1977 / Art.25 PSC
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
AUSL e Comune di Pontenure	L'obbiettivo è quello di precludere l'insediamento di nuovi edifici abitativi e di pubblico servizio
	EFFETTI
	<p>Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio comunale con capacità superiore a 50 abitanti equivalenti sono indicate in mt.100 ed in esse è precluso l'insediamento di nuovi edifici residenziali e di pubblico servizio</p> <p>All'interno delle zone di rispetto è consentita l'edificazione di edifici residenziali e di pubblico servizio in deroga alle distanze precedentemente indicate, previo parere dell'Autorità sanitaria competente, limitatamente ai casi in cui venga prodotta idonea documentazione di impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei depositi di scorie presenti ovvero delle misure di mitigazione da predisporre, dimostri l'assenza di effetti significativi per le funzioni abitative o di servizio.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
RETICOLO DI BONIFICA (10 MT.)	<p>Art.25 PSC</p> <p>R.D. 8 maggio 1904, n. 368 regolamento per la esecuzione del t.u. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della l. 7 luglio 1902, n. 333,sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.</p> <p>REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215 Nuove norme per la bonifica integrale .</p> <p>Norme Tecniche Attuative del PAI Art. 14 comma 7</p>
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Consorzio di bonifica di Piacenza	Queste fasce sono volte ad assicurare le operazioni di pulizia e manutenzione dell'estesa rete dei canali di bonifica
	EFFETTI
	<p>L'ampiezza delle fasce di rispetto è definita in m 5 e m 10 per lato dalle sponde, in base ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condizione di copertura del canale (per i tratti tubati è fissato il valore di 5 m); • funzione del canale (irriguo, promiscuo o di scolo); • grado di importanza del canale (m 5 per canali promiscui o di scolo terziari e m 10 per canali secondari e terziari); • appartenenza al reticolo interconnesso regionale (m 10 per tutti i tratti).

VINCOLO	NORMATIVA
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO	<p>Art.36 PSC L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A8) PTCP 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 22) <ul style="list-style-type: none"> - Zone d'interesse archeologico • Zone di tutela della struttura centuriata (art. 23) <ul style="list-style-type: none"> - Elementi localizzati <p>Le zone di interesse archeologico riguardano le aree di interesse archeologico individuate dal PTCP con numerazione da SITO 0330370001 a SITO 0330370022</p>
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	<p>Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</p> <p>L'obiettivo è quello di assumere come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e identitaria della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell'evoluzione dell'insediamento.</p> <p>Zone di tutela della struttura centuriata</p> <p>L'obiettivo da perseguire consiste nella tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi.</p> <p>La carta dei vincoli individua gli elementi territoriali della centuriazione ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le strade, • le strade poderali ed interpoderali, • i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, <p>nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.</p> <p style="text-align: center;">EFFETTI</p> <p>Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</p> <p>Le aree e gli elementi ricadenti all'interno di questa classificazione sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte sotto la direzione della competente Soprintendenza Archeologica e secondo le disposizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.</p> <p>Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
AMBITI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE	Art.37 e 38 PSC L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A8) PTCP 2007 <ul style="list-style-type: none"> • Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (art. 25) <ul style="list-style-type: none"> - Beni di interesse storico-architettonico-testimoniale • Viabilità storica (art. 27) <ul style="list-style-type: none"> - Percorso consolidato - Ponte
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Comune di Pontenure	<p>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</p> <p>La carta dei vincoli individua gli edifici ed i manufatti che, per rilevanti caratteristiche di natura tipologica o architettonica costituiscono importante testimonianza della storia locale e delle sue peculiari caratteristiche insediative.</p> <p>Per i beni e le relative pertinenze la pianificazione persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale; • riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni. <p>Viabilità storica</p> <p>La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell'organizzazione del territorio, È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati.</p>
	EFFETTI
	<p>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</p> <p>Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici di interesse storico-architettonico devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli dati dalla struttura edilizia.</p> <p>Dovranno essere inoltre valorizzati gli elementi qualificanti dal punto di vista culturale-storico-ambientale, con il recupero non solo degli edifici culturali, ma anche di quelli testimoniali, salvaguardandone gli elementi costitutivi dell'identità locale legati alla costruzione del paesaggio agrario storico e degli impianti architettonici di maggior pregio.</p> <p>Viabilità storica</p> <p>Sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastri, edicole e simili).</p> <p>La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.</p>

VINCOLO	NORMATIVA
INSEDIAMENTI STORICI	Art.9 PSC L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A7) PTCP 2007 <ul style="list-style-type: none"> • Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (art. 24)
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	<p>L'obiettivo è di promuovere la valorizzazione del paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, il quale costituisce risorsa strategica per lo sviluppo della città e del territorio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico - ambientali ed aspetti economici.</p> <p style="text-align: center;">EFFETTI</p> <p>All'interno di tali zone il Comune provvede alla definizione della disciplina particolareggiata degli interventi edilizi ammissibili sui singoli fabbricati.</p> <p>All'interno delle zone perimetrare valgono le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; • sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato • non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

3. Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo

VINCOLO	NORMATIVA
CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI	<p>Art.30 e 31 PSC L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A8) PTCP 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fascia fluviale A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 11) <ul style="list-style-type: none"> - Zona A1 - Alveo attivo o invaso - Zona A2 - Alveo di piena - Zona A3 - Alveo di piena con valenze naturalistiche • Fascia fluviale B - Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12) <ul style="list-style-type: none"> - Zona B1 - Conservazione del sistema fluviale - Zona B2 - Recupero ambientale del sistema fluviale - Zona B3 - Ad elevato grado di antropizzazione • Fascia fluviale C - Fascia di inondazione per piena catastofica Zone di rispetto all'ambito fluviale (art. 13) <ul style="list-style-type: none"> - Zona C2 - Zona non protetta da difese idrauliche
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	<p>La normativa persegue l'obiettivo di mettere in sicurezza il territorio comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria.</p> <p>Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione comunale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione provinciale e sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.</p> <p>Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.</p> <p>Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali; • il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici; • il recupero dei territori perfluviali ad uso naturalistico e ricreativo. <p>Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.</p>

EFFETTI**Fascia A**

Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni dalla normativa vigente;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Fascia B

Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni previste dalla normativa vigente;

Fascia C

Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni:

- sono ammessi, oltre a quanto consentito nella fascia A e B, gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito successivamente
- i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art.10 delle NTA del PTCP 2007, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello sub-provinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
- le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007;
- le centrali di produzione energetica sono ammesse subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007;
- gli impianti di gestione dei rifiuti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007;
- la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui all'Art. 90 delle NTA del PTCP 2007 sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007, mentre per le attività esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e Infraregionale alla data di entrata in vigore del PAI è richiesta, oltre alla verifica di accettabilità del rischio idraulico, la definizione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio, favorendo, in alternativa, anche tramite incentivi di natura economico-finanziaria, il trasferimento di dette attività in aree non interessate dal rischio di inondazione.
- gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.

VINCOLO	NORMATIVA
AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE	<p>Art.29 PSC L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A17) PTCP 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biotipi e risorgive (art. 16) • Assetto vegetazionale (art. 8) <ul style="list-style-type: none"> - Formazioni lineari - Aree boscate
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	<p>Biotipi e risorgive L'obiettivo è quello di promuovere interventi di valorizzazione con la finalità di consolidarne e migliorarne la biodiversità e favorirne la fruizione a scopo didattico e ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici</p> <p>Assetto vegetazionale In questi ambiti si devono perseguire finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico - ricreativa e produttiva.</p> <p style="text-align: center;">EFFETTI</p> <p>Biotipi e risorgive Il mantenimento, la tutela e il miglioramento dei biotopi umidi costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 3, e Art. 3, comma 2, della L.R n. 15/2006.</p> <p>Assetto vegetazionale Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni definiti dal PTCP 2007 sono ammessi esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'Art. 10 della L.R. n. 30/1981; • la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale con le modalità stabilite all'Art. 8, commi 6, 7, 8 e 9, delle NTA del PTCP; • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; • le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; • le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; • le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

VINCOLO	NORMATIVA
AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Art.15 PSC L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A16) PTCP 2007 <ul style="list-style-type: none"> • Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione (art. 53)
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	<p>In tali ambiti l'obbiettivo da perseguire è la definizione di progetti di tutela recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico - ambientali e storico-culturali</p> <p style="text-align: center;">EFFETTI</p> <p>Al fine di definire l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi si provvederà alla definizione di un insieme coordinato di azioni volte in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'analisi geomorfologica del territorio ed idrologica del reticolo idrografico presente; • all'analisi dell'assetto vegetazionale; • all'analisi della qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico; • all'individuazione criticità insistenti sul sistema; • alla definizione di specifici obiettivi ed interventi di valorizzazione. <p>Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete Ecologica, se approvate dal Consiglio provinciale.</p>

Comunicazione in data 22/3/2001 di prot. n.5369 relativa alla proposta di vincolo del corso del rio Scovalasino




Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
dell'EMILIA-BOLOGNA
Via IV Novembre, 5
TEL. 051.6451311 - FAX 051.264248

RACCOMANDATA A.R.

Bologna



Al Comune di
Pontenure
Via U. Moschini, 16
29010 Pontenure (PC)

All' Ufficio Centrale Beni
Ambientali e Paesaggistici
Servizio Tutela e Consulenza
Giuridica
P.zza del Popolo, 18
00187 - ROMA

Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato alla
Programmazione
Territoriale, Politiche
Abitative, Riqualificazione
Urbana
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA

Alla Provincia di Piacenza
Corso Gariba'di, 50
29100 PIACENZA

e p.c. Alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici
dell'Emilia-Romagna
Via Belle Arti, 52
40100 BOLOGNA



Prot. N. **5369** Allegati n.1 scheda Risposta al foglio n. del

OGGETTO :Pontenure - Corso d'acqua: Rio Scolavasino.

D. L.vo n.490 del 29 ottobre 1999, Titolo II - Proposta di vincolo ex art.144, comma I - Legge 241/1990 e successive variazioni e integrazioni - art.151, comma1.

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette a codesto Comune, ai sensi del D. L.vo n.490/1999, Titolo II, la proposta di vincolo corredata della relativa planimetria contenente la perimetrazione della zona sita in codesto comune.


Si rimane in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio e del deposito così come previsto dall'art.144, comma 2, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ai sensi dell'art.144, comma 3.

La presente vale anche quale avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive variazioni e integrazioni.

Si rammenta agli Enti in indirizzo che a far data dalla pubblicazione delle proposte di riconoscimento di notevole interesse pubblico di cui trattasi, decorrono gli obblighi di cui all'art.151 ed ha immediato inizio la tutela dei luoghi, pertanto, nel frattempo, la situazione paesaggistica relativa non deve essere modificata.

Lo scrivente Ufficio si riserva di informare quanto prima gli Enti in indirizzo, dell'avvenuto adempimento al disposto dell'articolo 140, comma 6.

Si confida nel sollecito espletamento di quanto richiesto.



H. Soprintendente
Arch. Elio Garzillo



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DELL'EMILIA
Bologna

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA
ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Scheda n. PC17

DATI GENERALI

Provincia di Piacenza Comune di Pontenure

Denominazione del corso d'acqua Rio Scolavasino

CLASSIFICAZIONE

Iscrizione R.D. 13.05.1937

Tratto considerato L'intero corso attraversante il territorio comunale (D.G.R. 2531 del 29/12/2000, pubblicata sul BUR Emilia-Romagna del 24/01/2001).

Motivazione della proposta di declassificazione Parziale artificializzazione del corso associata all'assenza di rapporto con il sistema insediativo storico determina l'irrilevanza paesaggistica.

ESITO SOPRALLUOGO

Descrizione Il rilievo del Rio Scolavasino è stato effettuato a partire dall'incrocio con la Via Emilia verso la zona denominata S. Martino, successivamente in direzione Casa Boschetto Raggio, poi in direzione opposta partendo dalla F.M. (Fuochi Milanesi) in direzione Caorso, nei pressi della ferrovia MI-BO, delle fornaci RDB, del tratto parallelo alla S.P. per Ponteriglio, nei pressi del toponimo Scottina e nel tratto parallelo alla S.C. Cà Bosco proseguendo in direzione del confine con il comune di Caorso.

Note Il canale possiede gli argini artificializzati nei pressi della Via Emilia.

Giudizio Il tratto di canale compreso fra il toponimo Ronchi e la S.P. per Ponteriglio è effettivamente inserito in ambito privo di rilevanza paesaggistica e, pertanto, può ritenersi accettabile la declassazione. I tratti di canale compresi fra Ronchi e Boschetto Raggio e dall'incrocio con la S.P. per Ponteriglio al confine con il comune di Caorso possiedono ancora caratteri meritevoli di essere conservati. Gli argini sopraelevati rispetto al livello del terreno circostante e la presenza di vegetazione tipica delle sponde di canale che sottolineano il percorso tortuoso del corso d'acqua caratterizzano i luoghi circostanti


Pagina 1 di 2

conferendogli un'impronta naturalistico-paesaggistica. Si ribadisce, pertanto, l'interesse paesaggistico dei tratti di canale presi in considerazione (estratto dall'elenco dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti di cui alla D.G.R. succitata), con le relative fasce di 150 metri da entrambe le sponde, il tutto evidenziato in giallo nella planimetria allegata alla presente.

ALLEGATI

n. 01 Stralcio Cartografico in scala 1:10.000 su base C.T.R.

Il rilevatore



IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Elio Garzillo)

Bologna, 22/03/01

Rev.

